VISTA

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO	il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
VISTA	la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO	il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA	la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA	la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
VISTA	la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";
VISTA	la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
VISTO	il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
VISTO	il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
VISTO	il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
VISTO	il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
VISTO	il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
VISTA	la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTA	la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTA	la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e

il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale

(V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e ss.mm.ii.;

il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto VISTO ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"; VISTA

il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina VISTO semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

la legge regionale 08.04.2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.; VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei VISTA provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l'adozione dei provvedimenti di V.A.S. e di V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013, nonché per l'adozione dei provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali VISTA di competenza regionale" come modificato in ultimo dall'art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;

il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della 1.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (nel seguito "C.T.S.");

> i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019;

il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;

il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia ai fini dell'espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale (nel seguito "protocollo d'intesa D.R.A./A.R.P.A.");

la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)" con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

la nota prot. n. 45/2018 del 31/05/2018 (prot. D.R.A. n. 34275 del 31/05/2018), con la quale la Ditta REM S.r.l. (nel seguito "proponente") ha trasmesso al Servizio 1 D.R.A. l'istanza di valutazione d'impatto

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

ambientale (nel seguito "V.I.A.") ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva della valutazione d'incidenza ambientale (nel seguito "V.INC.A.") ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (nel seguito "P.A.U.R.") ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale nel Comune di Catania, C.da Milisinni, località Passo Martino, S.P. n. 69/II" (nel seguito "progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;

VISTO

il decreto assessoriale n. 290/Gab del 24/06/2019, recante provvedimento positivo di V.I.A. e di V.INC.A. reso per il progetto ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. (nel seguito "provvedimento di V.I.A. e di V.INC.A.") una volta acquisito il parere della C.T.S. n. 185/2019 del 29/05/2019, quest'ultimo trasmesso dalla medesima C.T.S. al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 37491 del 31/05/2019;

VISTO

il D.D.S. n. 1286 del 22/10/2019 del Servizio 8 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, notificato al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 43735 del 23/10/2019 (prot. D.R.A. n. 70426 del 25/10/2019), recante Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per il progetto resa ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto assessoriale n. 412/Gab del 19/12/2019, recante Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) reso per il progetto ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA

l'istanza di verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A. e di V.INC.A., trasmessa dal proponente con nota prot. n. 74/2020 del 20/03/2020 (prot. D.R.A. n. 19091 del 09/04/2020) e perfezionata il 29/04/2020 tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti - Codice Istanza 124) unitamente alla seguente documentazione tecnica-amministrativa, costituente il progetto di livello esecutivo:

1 - Allegati istanza

- 1.1 Relazione su rielaborazione progetto esecutivo secondo prescrizioni Decreto A.R.T.A. n. 290 del 24/06/2019 (decreto V.I.A.);
- 1.2 Relazione su rielaborazione progetto esecutivo secondo prescrizioni D.D.S. Servizio 8 D.A.R. n. 1286 del 22/10/2019 (decreto A.I.A.);
- 1.3 Dichiarazione conformità elaborati progettuali;
- 1.4 Elenco Elaborati;
- 2 Relazioni tecniche specialistiche
- 2.1 Relazione tecnica generale;
- 2.2 Relazione geologica tecnica;
- 2.2.1 Analisi prove geotecniche;
- 2.3 Relazione idrogeologica e compatibilità idraulica;
- 2.4 Indagine sismica MASW;
- 2.5 Relazione sulla gestione terre e rocce da scavo prodotte;
- 2.6 Relazione tecnica impianto antincendio ad idranti;
- 2.7 Relazione tecnica impianto antincendio: gruppo elettrogeno;
- 2.8 Relazione tecnica impianto elettrico;
- 2.9 Relazione tecnica impianti meccanici;
- 2.10 Sistema di gestione e trattamento arie;
- 2.11 Relazione illustrativa servizi annessi;
- 3 Elaborati sicurezza
- 3.1 Piano di sicurezza e coordinamento stima costi sicurezza;
- 3.2 Schema organizzazione cantiere;
- 3.3 Cronoprogramma dei lavori;
- 4 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- 4.1 Relazione generale;
- 4.2 Manuale uso e manutenzione;
- 5 Elaborati economici
- 5.1 Computo metrico estimativo;
- 5.2 Elenco prezzi unitari;
- 5.3 Analisi prezzi;
- 5.4 Quadro incidenza manodopera;
- 5.5 Quadro economico;
- 6 Elaborati grafici
- 6.1 Inquadramento geografico;
- 6.2 Planimetria stato di fatto;
- 6.3 Planimetria generale progetto;
- 6.4 Planimetria generale con indicazione e schema portoni/barriere antiallagamento;
- 6.5 Planimetria con indicazione linee percorrenza interne e rifiuti;
- 6.6 Planimetria generale con indicazione area a verde e parcheggi;
- 6.7 Planimetria e schema gestione acque meteoriche;
- 6.8 Pianta, prospetto e sezioni biocelle;

- 6.8.1 Fasi posa pavimento biocella;
- 6.8.2 Particolare canaletta biocella;
- 6.8.3 Particolare plenum fondo biocelle;
- 6.9 Pianta, prospetto e sezioni biofiltro;
- 6.9.1 Particolare zona scrubber;
- 6.9.2 Assonometria sistema ventilazione-trattamento arie;
- 6.10 Architettonico impianto di ritirata percolato con sistema vuoto;
- 6.11 Impianto rilancio percolato;
- 6.12 Pianta, prospetto e sezione sistema di pesa;
- 6.13 Sistema ubicazione fossa Imhoff;
- 6.14 Planimetria "ex edificio 36" stato di fatto;
- 6.15 Planimetria "ex edificio 36" stato di progetto;
- 6.16 Planimetria impianto antincendio;
- 6.17 Schema e caratteristiche impianto lavaruote;
- 6.18 Pianta, prospetto e sezione area conferimento;
- 6.19 Pianta, prospetto e sezioni area di maturazione finale;
- 6.20 Pianta, prospetto e sezioni area stoccaggio prodotto finale;
- 6.21 Pianta, prospetto e sezioni area deposito sovvalli;
- 6.22 Pianta, prospetto e sezione copertura percorsi rifiuti;
- 6.23 Schema e caratteristiche impianti di disoleazione;
- 6.24 Schema impianto elettrico generale;
- 6.25 Unifilari quadri elettrici;
- 6.26 Impianto condizionamento uffici;

7 - Allegati

- Piano di Monitoraggio e Controllo del 13/01/2020;
- Piano di Monitoraggio e Controllo del 13/01/2020 Tavola presidi;
- Certificato ISO 9001;
- Certificato ISO 14001:
- Certificato destinazione urbanistica;
- Mappa catastale;
- Titolo di proprietà;
- Documento di riconoscimento amministratore;

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 22568 del 29/04/2020 del Servizio 1 D.R.A., recante:

- Comunicazione di procedibilità dell'istanza ai sensi del punto 8 della Direttiva approvata con decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019;
- Comunicazione di pubblicazione dell'istanza e dell'allegata documentazione nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 781), il tutto con valenza di formale trasmissione da parte del Servizio 1 D.R.A. al Nucleo di coordinamento della C.T.S., ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a.13) del decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020;
- Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della 1.r. n. 7/2019 con le modalità ed i contenuti di cui all'art.10 della stessa norma;

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 23804 del 05/05/2020 della C.T.S., con la quale è stato chiesto al Servizio 1 D.R.A. di invitare A.R.P.A. Sicilia ad effettuare la verifica di ottemperanza in parola relativamente agli ambiti di competenza, questi ultimi come stabiliti nel protocollo d'intesa D.R.A./A.R.P.A.;

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 25237 del 11/05/2020 del Servizio 1 D.R.A., di riscontro alla nota di cui al punto precedente, con cui A.R.P.A. Sicilia è stata invitata a dare corso nei tempi previsti alle incombenze in materia di verifica di ottemperanza per il caso di specie, discendenti dall'art. 3 del protocollo d'intesa D.R.A./A.R.P.A.;

VISTA

la nota prot. n. 163/2020 del 05/06/2020 (prot. D.R.A. n. 31077 del 08/06/2020), con cui il proponente ha trasmesso alla Città Metropolitana di Catania n.q. di Ente Gestore della R.N.O. "Oasi del Simeto" e p.c. al Servizio 1 D.R.A., una relazione concernente la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 19-20-26-27 contenute nel provvedimento di V.I.A. e di V.INC.A.;

VISTA

la nota prot. n. 31113 del 10/06/2020 (prot. D.R.A. n. 32047 del 10/06/2020), con cui la Città Metropolitana di Catania n.q. di Ente Gestore della R.N.O. "Oasi del Simeto" ha riscontrato la relazione di cui al punto precedente rimandando comunque alle determinazioni in merito di questo Assessorato;

VISTA

la nota prot. n. 24401 del 11/06/2020 (prot. D.R.A. n. 32254 del 11/06/2020), con cui A.R.P.A. Sicilia ha evidenziato alcune criticità in merito all'applicazione protocollo d'intesa D.R.A./A.R.P.A., non determinandosi ai sensi dell'art. 3 dello medesimo protocollo;

VISTA

la nota del 26/06/2020 (prot. D.R.A. n. 36164 del 29/06/2020), con cui lo studio legale Rotigliano ha diffidato il Servizio 1 D.R.A., in nome e per conto del proponente, a definire il procedimento relativo alla verifica di ottemperanza de qua;

VISTA

la nota del 10/07/2020 (prot. D.R.A. n. 39432 del 13/07/2020), con cui lo studio legale Rotigliano ha ulteriormente diffidato il Servizio 1 D.R.A., in nome e per conto del proponente, a definire il procedimento relativo alla verifica di ottemperanza de qua;

CONSIDERATO che l'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che le attività di verifica di ottemperanza si concludono entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente ed il successivo comma 4 prevede che qualora i soggetti individuati (nel caso di specie A.R.P.A. Sicilia) non provvedano entro il citato termine le attività di verifica di ottemperanza sono svolte direttamente dall'autorità competente, pertanto con nota prot. D.R.A. n. 39911 del 14/07/2020 il Servizio 1 D.R.A. ha invitato la C.T.S. a definire autonomamente il procedimento relativo alla verifica di ottemperanza in parola;

VISTA

la nota prot. n. 32420 del 23/07/2020 (prot. D.R.A. n. 42215 del 23//07/2020), con cui A.R.P.A. Sicilia ha approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo facente parte del progetto di livello esecutivo trasmesso dal proponente;

ACQUISITO

il parere n. 242/2020 del 24/07/2020 della C.T.S., trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 42651 del 24/07/2020, recante un primo esito negativo della verifica di ottemperanza di che trattasi;

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 42653 del 24/07/2020 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha richiesto al proponente, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di produrre ogni documentazione integrativa utile al superamento delle inottemperanze parziali e totali evidenziate nel citato parere n. 242/2020 della C.T.S.;

VISTE

le note prot. n. 224/2020 del 30/07/2020 (prot. D.R.A. n. 44423 del 03/08/2020) e prot. n. 226/2020 del 31/07/2020 (prot. D.R.A. n. 44715 del 03/08/2020), con le quali il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Piano di Emergenza Interno;
- Informazioni del Piano di Emergenza Esterno;
- Relazione di riscontro parere n. 242/2020 della C.T.S.;
- Relazione illustrativa servizi annessi;
- Relazione tecnica impianti meccanici;
- Relazione tecnica consumi energetici;
- Mappa catastale particelle stradella di servizio;
- Visure catastali particelle stradella di servizio;
- Rilievo stradella di servizio;
- Permesso di costruire;
- Planimetria generale di progetto;
- Planimetria generale con indicazione e schema portoni/barriere antiallagamento;

VISTA

la nota prot. n. 241/2020 del 12/08/2020 (prot. D.R.A. n. 47296 del 12/08/2020), con la quale il proponente ha comunicato al Servizio 1 D.R.A. la variazione degli organi sociali;

VISTA

la nota del 12/08/2020 (prot. D.R.A. n. 47543 del 14/08/2020), con cui lo studio legale Rotigliano ha ulteriormente diffidato il Servizio 1 D.R.A., in nome e per conto del proponente, a definire il procedimento relativo alla verifica di ottemperanza de qua;

ACQUISITO

il parere n. 271/2020 del 31/08/2020 della C.T.S., trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 50354 del 01/09/2020, recante un secondo esito negativo della verifica di ottemperanza di che trattasi;

VISTA

la nota prot. n. 259/2020 del 31/08/2020 (prot. D.R.A. n. 51240 del 02/09/2020), con la quale il proponente ha comunicato al Servizio 1 D.R.A. le modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali;

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 51263 del 02/09/2020 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha richiesto al proponente, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di produrre ogni documentazione integrativa utile al superamento delle inottemperanze parziali e totali evidenziate nel citato parere n. 271/2020 della C.T.S.;

VISTA

la nota prot. n. 279/2020 del 21/09/2020 (prot. D.R.A. n. 54785 del 21/09/2020), con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Integrazione Informazioni del Piano di Emergenza Esterno;
- Layout impianto Macro aree trattamenti ed uffici in adeguate scale;
- Piante impianti tecnici e misure di sicurezza e protezione in adeguate scale;

VISTA

la nota prot. n. 58802 del 28/09/2020 (prot. D.R.A. n. 56341 del 28/09/2020), con cui A.R.P.A. Sicilia ha reso parere favorevole riguardo la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 26-27 contenute nel provvedimento di V.I.A. e di V.INC.A.;

VISTA

la nota prot. n. 279/2020 del 21/09/2020 (prot. D.R.A. n. 56494 del 29/09/2020), con la quale il proponente ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- Relazione di riscontro parere n. 271/2020 della C.T.S.;
- ALL_Prescrizione_3 Planimetria Generale-schema portoni /barriere antiallagamento;

- ALL Prescrizione 5 Sub-ALL1 Atto di Compravendita;
- ALL_Prescrizione_5 Sub-ALL2 Atto di Fusione;
- ALL Prescrizione 5 Sub-ALL3 Verbale Assemblea Soci & Relazione di Consulenza Tribunale CT;
- ALL_Prescrizione_5 SubALL4 Dichiarazione Acceso Stradella;
- ALL Prescrizione 5 SubALL5 Mappa Catastale
- ALL Prescrizione 5 SubALL6a Visura Catastale;
- ALL Prescrizione 5 SubALL6b Visura Catastale;
- ALL_Prescrizione_5 SubALL7 Foto Ponticello;
- ALL Prescrizione 5 SubALL8 Atto Costituzione Servitù Stradella;
 ALL Prescrizione 7 Integrazione Informazioni del Piano di Emergenza Esterno;
- ALL Prescrizione 26 Corrispondenza con A.R.P.A. Sicilia;
- ALL Prescrizione 27 Corrispondenza con A.R.P.A. Sicilia;

ACQUISITO

il parere n. 331/2020 del 08/10/2020 della C.T.S., trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 59009 del 09/10/2020, recante un terzo e definitivo esito positivo della verifica di ottemperanza di che trattasi "fatte salve le valutazioni e le azioni dell'Autorità Ambientale in relazione alle riscontrate anomalie di natura procedurale relative alla emissione dei pareri nonché quelle emerse in ordine alle opere già realizzate da parte della ditta proponente, prima ancora della chiusura della procedura";

VISTO

il verbale di sopralluogo del 05/11/2020 (prot. D.R.A. n. 65507 del 09/11/2020), richiesto dal Servizio 1 D.R.A con nota prot. D.R.A. n. 62922 del 27/10/2020 al fine di accertare la sussistenza di "anomalie di natura procedurale...emerse in ordine alle opere già realizzate da parte della ditta proponente, prima ancora della chiusura della procedura" e svoltosi in contraddittorio tra il proponente, gli organi di controllo di questo Assessorato n.q. di Autorità Ambientale e il Comune di Catania n.q. di Autorità Competente in materia edilizia;

VISTO

la nota prot. D.R.A. n. 66747 del 12/11/2020 del Servizio 1 D.R.A., con cui è stato comunicato alla C.T.S. l'esito delle valutazioni relative alle "anomalie di natura procedurale relative alla emissione dei pareri";

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 67960 del 18/11/2020 del Servizio 1 D.R.A. con cui lo stesso, preso atto di quanto dichiarato nel citato il verbale di sopralluogo del 05/11/2020, non ha ravvisato da parte del proponente inadempimenti o violazioni delle prescrizioni/condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A. e di V.INC.A., fatta eccezione per l'inadempimento di natura dichiarativa connesso all'omessa comunicazione di inizio lavori a questo Servizio (vedi prescrizione n. 9);

VISTA

la nota del 19/11/2020 (prot. D.R.A. n. 68255 del 19/11/2020), con la quale il proponente ha trasmesso per il tramite dello Studio Legale Rotigliano la seguente documentazione integrativa:

- Permesso di Costruire;
- Atto Notarile cessione diritti edificatori e atto di vincolo a parcheggio con allegata Planimetria generale area parcheggio;
- Comunicazione inizio lavori;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte dai professionisti ai sensi dell'art. 36 comma 2 della 1.r. n. 1/2019;

ACQUISITE

le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il pagamento delle spettanze ai professionisti che hanno redatto gli elaborati progettuali di livello esecutivo, redatte ai sensi dell'art. 36 comma 2 della l.r. n. 1/2019 e trasmesse dal proponente per il tramite dello Studio Legale Rotigliano con la citata nota del 19/11/2020 (prot. D.R.A. n. 68255 del 19/11/2020);

RITENUTO

per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento riguardante la verifica di ottemperanza in argomento;

FATTI SALVI

i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE

delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

All'esito della verifica di ottemperanza, ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A. e di V.INC.A. reso con decreto assessoriale n. 290/Gab del 24/06/2019 per il "Progetto di un impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale nel Comune di Catania, C.da Milisinni, località Passo Martino, S.P. n. 69/II", proponente Ditta REM S.r.l., le condizioni ambientali concernenti la fase di progettazione sono da ritenersi ottemperate, mentre quelle concernenti le fasi di realizzazione e di esercizio dovranno essere ottemperate in conformità agli elaborati progettuali di livello esecutivo trasmessi dal proponente a questo Assessorato.

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i pareri n. 242/2020, n. 271/2020 e n. 331/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, nei quali sono esposte le motivazioni dell'esito positivo della verifica di ottemperanza in argomento.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti elaborati progettuali di livello esecutivo trasmessi dal proponente a questo Assessorato.

Articolo 4

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto, dovrà verificare che tali fasi siano svolte in conformità agli elaborati progettuali di livello esecutivo trasmessi dal proponente questo Assessorato.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora dalla realizzazione o dall'esercizio del progetto si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di V.I.A. e di V.INC.A., comunque non imputabili alla mancata ottemperanza da parte del proponente delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di V.I.A e di V.INC.A., questo Assessorato, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, potrà ordinare la sospensione della realizzazione o dell'esercizio del progetto e disporre l'adozione di opportune misure correttive.

Articolo 6

Ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nei casi in cui al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 5 emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di V.I.A. e di V.INC.A. o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del medesimo provvedimento, questo Assessorato disporrà ai fini della riedizione del procedimento di V.I.A. e di V.INC.A. l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale comprensivo dello studio di incidenza ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando allo scopo al proponente un termine non superiore a 90 (novanta) giorni.

Articolo 7

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 781), ai sensi dell'art. 28 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Salvatore Cordaro

Palermo,

26 NOV. 20

7



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Pagina | 1Pag. 1 a 17

OGGETTO: VERIFICA DI OTTEMPERANZA CT15 RIF 69

Ditta Proponente: REM S.r.l.

PROCEDIMENTO: Verifica di ottemperanza - "Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in C.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania"

PARERE redatto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana.

Parere C.T.S. n. 242 del 24/07/2020

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;


VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;"

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;


VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il parere n. 185/2019, approvato nella seduta del 29.05.2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da 52 pagine), con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto esaminato, a condizione che siano messe in atto le misure di mitigazione/compensazione contenute nello Studio d'Impatto Ambientale al capitolo 6 e nella Valutazione d'Incidenza Ambientale da pag. 58 a pag. 68 e da pag. 80 a pag. 92, in uno a



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

quelle stabilite dalla Città Metropolitana di Catania con parere nota prot. 43436 e con le altre prescrizioni/condizioni stabilite dal suddetto D.A.

VISTO il Parere Istruttorio Conclusivo approvato nella seduta del 17.04.2019, n. 127/2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da 57 pagine), richiamato nel parere n.185/2019, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale a condizione che vengano rispettate n. 76 prescrizioni.


VISTE le controdeduzioni da parte della ditta REM al PIC del 23.04.2019.

VISTO e RILEVATO che irritualmente sono stati rilasciati due Pareri Istruttori Conclusivi per la stessa procedura: il Parere n. 127 del 17/04/2019 e il Parere n. 185 29/05/2019; quest'ultimo rilasciato in seguito alla richiesta avanzata dalla ditta REM prot. DRA n.27596 del 24/04/2019. Si evidenzia in particolare, la cancellazione di alcune rilevanti prescrizioni, come quella relativa alla conformità della proposta progettuale al Piano d'Ambito e alla conseguente acquisizione da parte della ditta del nulla osta preventivo della SRR, a cui la legge regionale 9/2010 demanda in via esclusiva la previsione impiantistica a servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

VISTO il decreto ARTA di approvazione con condizioni n. 290/GAB del 24.06.2019;


VISTA la nota prot. ARTA n. 22568 del 29.04.2020 con la quale il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" comunica e trasmette alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale il progetto consegnato composto dai seguenti elaborati:

- **1.** ISTANZA VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO CON INSERIMENTO PRESCRIZIONI AI SENSI DEL D.LGS N.152/2006 E S.M.I
- **1.1** RIELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SECONDO PRESCRIZIONI D.A n.290 del 24/06/2019 (DECRETO V.I.A)
- **1.2** RIELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SECONDO PRESCRIZIONI D.D.S n.1286 del 22/10/2019 (DECRETO A.I.A)
- **1.3** DICHIARAZIONE CONFORMITA' ELABORATI PROGETTUALI ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, n. 207 IMPIANTO COMPOSTAGGIO "MILISINNI"
- 2 RELAZIONI TECNICHE-SPECIALISTICHE
- 2.1 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- **2.2** RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA
- 2.2.1 ANALISI PROVE GEOTECNICHE
- 2.3 RELAZIONE IDROGEOLOGICA E COMPATIBILITA' IDRAULICA
- **2.4** INDAGINE SISMICA MASW
- 2.5 RELAZIONE SULLA GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE
- 2.6 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI
- 2.7 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO: GRUPPO ELETTROGENO



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 2.8 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
- 2.9 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
- 2.10 SISTEMA DI GESTIONE E TRATTAMENTO ARIE
- 2.11 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SERVIZI ANNESSI
- 2.11.1 PARERE ASP SERVIZI ANNESSI
- 3 ELABORATI SICUREZZA
- 3.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO STIMA COSTI SICUREZZA
- **3.2** SCHEMA ORGANIZZAZIONE CANTIERE
- 3.3 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 4 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- **4.1** RELAZIONE GENERALE
- **4.2** MANUALE USO E MANUTENZIONE
- **5** ELABORATI ECONOMICI
- **5.1** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- **5.2** ELENCO PREZZI UNITARI
- **5.3** ANALISI PREZZI
- **5.4** QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- **5.5** QUADRO ECONOMICO
- **6** ELABORATI GRAFICI
- **6.1** INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- **6.2 PLANIMETRIA STATO DI FATTO**
- **6.3** PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO
- **6.4** PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE E SCHEMA PORTONI/BARRIERE ANTIAL-LAGAMENTO
- **6.5** PLANIMETRIA CON INDICAZIONE LINEE PERCORRENZA INTERNE E RIFIUTI
- 6.6 PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGI
- **6.7** PLANIMETRIA E SCHEMA GESTIONE ACQUE METEORICHE
- **6.8** PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI BIOCELLE
- **6.8.1** FASI POSA PAVIMENTO BIOCELLA
- **6.8.2** PARTICOLARE CANALETTA BIOCELLA



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- **6.8.3** PARTICOLARE PLENUM FONDO BIOCELLE
- 6.9 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI BIOFILTRO
- **6.9.1** PARTICOLARE ZONA SCRUBBER
- 6.9.2 ASSONOMETRIA SISTEMA VENTILAZIONE-TRATTAMENTO ARIE
- 6.10 ARCHITETTONICO IMPIANTO DI RITIRATA PERCOLATO CON SISTEMA VUOTO
- **6.11** IMPIANTO RILANCIO PERCOLATO
- **6.12** PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE SISTEMA DI PESA
- **6.13** SISTEMA UBICAZIONE FOSSA IMHOFF
- 6.14 PLANIMETRIA "EX EDIFICIO 36" STATO DI FATTO
- 6.15 PLANIMETRIA "EX EDIFICIO 36" STATO DI PROGETTO
- **6.16 PLANIMETRIA IMPIANTO ANTINCENDIO**
- **6.17** SCHEMA E CARATTERISTICHE IMPIANTO LAVARUOTE
- **6.18** PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE AREA CONFERIMENTO
- 6.19 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA DI MATURAZIONE FINALE
- 6.20 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA STOCCAGGIO PRODOTTO FINALE
- 6.21 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA DEPOSITO SOVVALLI
- 6.22 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE COPERTURA PERCORSI RIFIUTI
- **6.23** SCHEMA E CARATTERISTICHE IMPIANTI DI DISOLEAZIONE
- **6.24** SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO GENERALE
- **6.25** UNIFILARI QUADRI ELETTRICI
- **6.26** IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICI

ALLEGATI

P.A.U.R + TIT. ABILITATIVI


PMC del 13.01.2020

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

MAPPA CATASTALE

TITOLO DI PROPRIETA'

DOC AMMINISTRATORE



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 della ditta REM srl avente ad oggetto "prescrizioni D.A. n° 290/GAB del 24.06.2019 - Decreto VIA impianto di compostaggio Milisinni CT";

VISTA la nota prot. 31113 del 10.06.2020 della Città Metropolitana di Catania avente ad oggetto "prescrizioni D.A. n° 290/GAB del 24.06.2019 - Decreto VIA impianto di compostaggio Milisinni CT. Evidenziazioni", nonché la nota prot. n. 37583 del 13.07.2020 di "riscontro alla comunicazione DAR prot. n. 27011 del 06.07.2020: verifica di ottemperanza...";

CONSIDERATE le prescrizioni impartite nel D.A. 290/GAB del 24.06.2019 si riportano le seguenti verifiche di ottemperanza:

Prescrizione n. 1


CONSIDERATO che la prescrizione n.1 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: "al fine di contenere il consumo energetico dell'impianto ed assicurare che lo stesso abbia una sua autosufficienza energetica proveniente da fonti di energia rinnovabile, il proponente nel progetto esecutivo dovrà prevedere:

- il ricircolo delle aree esauste aspirate dal presidio di accettazione e da quello di stoccaggio del sovvallo con contestuale invio alle biocelle, laddove la medesima aria sarà insufflata;
- la collocazione di motori e apparecchiature elettriche ad alta efficienza energetica;
- l'illuminazione esterna dovrà essere con proiettori rivolti verso il basso, lampade a led e collegata a un sistema di autoproduzione per autoconsumo di energia da fonte rinnovabile;
- che gli edifici siano riqualificati secondo le direttive previste dal GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo si limita a prevedere: a) "il prelievo ovvero il ricircolo delle arie esauste dal capannone di accettazione e da quello di stoccaggio finale del sovvallo con contestuale invio alle biocelle per l'insufflazione della biomassa;" b) "la collocazione di sistemi di ventilazione ed aspirazione ad alta efficienza energetica. Il sistema verrà controllato da un PLC funzionale all'ottimizzazione delle prestazioni energetiche; c) il sistema di illuminazione esterna prevista computa proiettori rivolti verso il basso, lampade a led e collegato ad un sistema di autoproduzione per autoconsumo di energia da fonte rinnovabile:

CONSIDERATO che quanto previsto dal progetto esecutivo in ordine a quella parte della prescrizione riguardante la riqualificazione degli edifici "secondo le direttive previste dalla GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi" non può ritenersi ottemperata. E ciò in quanto gli interventi segnalati nella relazione tecnica generale a) sono esclusivamente limitati agli "edifici destinati ad uffici e spogliatoi", non investendo, dunque, il complesso dei fabbricati che insistono nell'impianto; b) non sono indicate le misure specifiche - "gli edifici....presentano di già una struttura di coibentazione all'avanguardia" - che il richiedente intende adottare e/o ha già adottato in relazione a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al GSE. Tanto anche con riferimento agli interventi indicati sugli infissi, la cui natura e caratteristiche non sono indicate, neppure genericamente, nella documentazione versata in atti.

VALUTATO quanto emerso dall'analisi della documentazione si può affermare che <u>la prescrizione n° 1 è</u> parzialmente ottemperata.



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

La società per ottemperare completamente è tenuta, dunque, a precisare natura e caratteristiche degli interventi programmati per la riqualificazione secondo le direttive previste dal GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi;

Prescrizione n.2

CONSIDERATO che la prescrizione n.2 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: *i materiali impiegati per la ri-strutturazione degli edifici dovranno rispettare i criteri minimi ambientali (c.d. C.A.M.*);

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "La manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uffici e spogliatoi secondo il DM 11 ottobre 2017 relativo all'applicazione dei C.A.M. segnatamente agli edifici abitati nonché sulle norme inerenti alla salubrità dei luoghi di lavoro. Anche gli edifici di nuova realizzazione quali il capannone di ricezione e l'area di maturazione finale seguiranno i criteri minimi ambientali";

CONSIDERATO e VALUTATO, altresì, che il progetto esecutivo si limita ad un generico riferimento alle prescrizioni di cui al DM 11 ottobre 2017, senza fare alcun richiamo - come avrebbe imposto il contenuto del DM citato - agli interventi finalizzati a garantire il rispetto dei Criteri Minimi Ambientali, <u>la prescrizione n° 2 non è ottemperata.</u>

La società per ottemperare alla detta prescrizione avrebbe, invero, dovuto fare riferimento agli interventi previsti dal DM 11 ottobre 2017 e, più in particolare all'allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione" che prevede l'adozione di precipue misure con riferimento a: i) "Specifiche tecniche degli edifici" di cui al punto 2.3. e seguenti; ii) Specifiche tecniche dei componenti edilizi punto 2.4. e seguenti


Prescrizione n.3

CONSIDERATO che la prescrizione n. 3 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: "tutte le strutture dovranno essere dotate di portoni a tenuta o da barriere antiallagamento aventi un'altezza non inferiore a un metro";

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "l'installazione dei portoni a tenuta segnatamente alla biocelle di ossidazione per il contenimento dei miasmi. Laddove verranno installati portoni con caratteristiche diverse (es. a chiusura rapida) o laddove non è prevista l'installazione di alcun portone si provvederà alla installazione di barriere antiallagamento con altezza pari 1 m (Rif. Planimetria Generale con indicazione e schema portoni/barriere antiallagamento)".

VALUTATO che dalla *Planimetria Generale-schema portoni /barriere antiallagamento* si evince che:

- l'area di biostabilizzazione sarà dotata di n. 16 portoni a tenuta 4200x4400;
- lo stoccaggio sovvalli sarà dotata di n. 2 portoni a tenuta 4200x4400;
- l'area trattamenti preliminari sarà dotata di:
- o n. 2 portoni a tenuta 4200x4400
- o n. 2 aperture ad impacchettamento rapido 4000x5000 con barriera antiallagamento esterna 4000x1000;
- o n. 6 aperture ad impacchettamento rapido 4000x5000



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- l'area di raffinazione finale sarà dotata di:
 - \circ n. 2 aperture ad impacchettamento rapido 7000x5000 con barriera antiallagamento esterna 7000x1000
 - o n. 1 aperture ad impacchettamento rapido 6000x5000 con barriera antiallagamento esterna 6000x1000
- lo stoccaggio prodotto finito sarà dotato di n. 16 barriere antiallagamento esterna 6000x1000 a doppia cerniera:
- gli uffici e servizi saranno dotati di n. 6 barriere antiallagamento esterna 1000x1000

VALUTATO che, come si evince dalla documentazione in atti, la proponente, *relativamente all'area di stoccaggio verde* dalla Planimetria Generale-schema portoni/barriere antiallagamento, non ha previsto alcun sistema di protezione (porta/ barriera) <u>la prescrizione n° 3 è parzialmente ottemperata.</u>

Prescrizione n.4

CONSIDERATO che la prescrizione n° 4 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: tutta la superficie dell'impianto pavimentata dovrà essere dotata di sistemi separati per la raccolta delle acque piovane di tetti, strade e piazzali e liquidi di dilavamento derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "diverse linee tra loro separate deputate alla raccolta delle acque piovane che verranno confluite direttamente nei canali di scolo adiacenti, alla raccolta delle acque dei piazzali (primi 10 mm) per la successiva operazione di dislocazione, e dei percolati prodotti dal processo produttivo con contestuale invio allo stoccaggio per successivo smaltimento oppure ricircolo laddove necessario."


VALUTATO che dalla <u>Relazione Tecnica Generale - Planimetria e schema gestione acque meteoriche - Planimetria colaticci - Planimetria Schema Impianti di dislocazione si evince:</u>

la presenza di una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia dimensionata con un coefficiente di protezione 2 ovvero con una capacità di invasamento pari al doppio dei 5 mm di pioggia scaturenti nei primi 15 minuti e quindi con una altezza pari a 10 mm di prima pioggia.

Pertanto, i primi 10 mm (quantitativo doppio rispetto alle previsioni normative) delle acque meteoriche di piazzale delle sole vie di percorrenza del materiale finito tramite opportune pendenze, verranno convogliate presso un apposito sistema di disoleazione e successivamente stoccate all'interno della vasca esistente e riutilizzate laddove necessario per l'inumidimento dei cumuli in maturazione posti accanto. Le acque in esubero saranno destinate allo scarico nei canali di scolo nel rispetto dei limiti di cui alla Parte terza, Allegato 5, Tabella 3 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

La vasca esistente, realizzata in cemento armato, ha una capacità complessiva di 38 mc, ben maggiore del volume trattato dall'impianto di disoleazione che consentirà il trattamento di 30 mc di acque relative ai piazzali di transito del materiale finito. Tale contributo si ottiene moltiplicando l'estensione del piazzale pari a circa 3000 mq per i primi 10 mm da cui si ottengono i 30 mc predetti.

Il sistema installato prevede un canale di sfioro per le acque eccedenti ed un pozzetto di ispezione/analisi.



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Per quanto concerne i percorsi interni dei rifiuti all'impianto si rassegna che risulta installata una struttura metallica al fine di evitare qualsiasi contatto tra le acque meteoriche e le superfici. Le relative acque meteoriche a mezzo di pluviali e canalizzazioni verranno condotte agli adiacenti canali di scolo. Risultano presenti dei pozzetti di campionamento. Si procederà comunque alla pulizia meccanica degli stessi percorsi con idonea spazzatrice la quale verrà utilizzata sulle superfici coperte soggette a dilavamento meteorico. Parimenti si procederà in fase gestionale alla costante pulizia delle caditoie di recapito delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di ruscellamento sull'adiacente terreno.

Per quanto riguarda le acque insistenti sull'area di deposito del verde, si procede alla canalizzazione e successivo trattamento di disoleazione dei primi 5 mm per un totale di superficie da trattare di 1.200 mq:

Il sistema installato prevede un canale di sfioro per le acque eccedenti ed un pozzetto di ispezione/analisi.

Le sabbie e le emulsioni oleose (CER 130507*), provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia saranno smaltiti presso impianti autorizzati. A dimostrazione dell'effettivo conferimento, verrà prodotta agli organi di controllo, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso.

Le restanti acque meteoriche verranno raccolte dal sistema in sottotraccia e convogliate nei canali di scolo presenti al di fuori dell'impianto.

CONSIDERATO che sono qualificate acque di prima pioggia le acque corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio e, che, per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.


CONSIDERATO che le vasche di raccolta e contenimento devono essere dimensionate sulla base dei parametri tecnici di portata in funzione della superficie di dilavamento e che le stesse sono dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle, a riempimento avvenuto, per evitare la diluizione delle prime acque invasate; le acque di seconda pioggia eccedenti vengono sversate direttamente nei recapiti idrici. A fine pioggia le acque accumulate sono immesse in rete fognaria con modalità e tempi di svuotamento (48-72 ore successive all'ultima pioggia) tali da garantire una progressiva diluizione della rete e/o previo invio ad un impianto di trattamento in base alle caratteristiche inquinanti.

VALUTATO, quindi, che una capacità di invasamento pari al doppio dei 5 mm (10 mm) di pioggia scaturente nei primi 15 minuti, creerebbe una diluizione delle stesse;

VALUTATO quindi che il dimensionamento della vasca di prima pioggia deve essere calcolato nel rispetto alle previsioni normative considerando i primi 5 mm di pioggia;

CONSIDERATO che per le acque insistenti sull'area di deposito del verde si procede alla canalizzazione e successivo trattamento di disoleazione dei primi 5 mm, per un totale di superficie da trattare di 1.200 mq:

VALUTATO che il proponente non chiarisce se le acque di prima pioggia derivanti dalle aree esterne pavimentate (convogliate dopo i primi 10 mm pioggia) pari a 30 m3 e quelle derivanti dalle aree di deposito del verde (convogliate dopo i primi 5 mm di pioggia) pari a 6 m3 verranno stoccate nella stessa vasca di tratta-



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

mento acque di prima pioggia il cui volume è pari a 38 m3. <u>La prescrizione n° 4 è parzialmente ottemperata.</u>

Prescrizione n.5

CONSIDERATO che la prescrizione n.5 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: sul tratto di strada interpoderale che conduce dalla S.P. 69/11 all'ingresso dell'impianto, il proponente dovrà eseguire tutte quelle opere necessarie al fine di rendere la stessa conforme e qualificabile come strada "E — urbana di quartiere" che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:


- larghezza della carreggiata almeno sette metri, composta da una corsia per senso di marcia larga 3,50 m, dovendosi
- prevedere il transito di mezzi pesanti da e per l'impianto;
- pavimentazione del tipo impermeabile al fine di evitare che eventuali perdite di olii, carburanti e percolato, possano filtrare sul suolo sottostate;
- le barriere stradali che delimitano la carreggiata dovranno essere del tipo legno-acciaio; non deve essere consentita né la
- sosta né la fermata lungo tutto il tratto di strada;
- velocità massima 40 km/h;

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede che "l'ingresso all'impianto da parte dei mezzi non potrà avvenire dalla strada privata interpoderale che si diparte a sua volta dalla Strada Provinciale 69/II, in quanto risulta di altra proprietà. L'ingresso all'impianto dei mezzi conferitori risulta situato nella parte nord che mette in comunicazione, attraverso la SP n.70 II e la SP n.207, l'impianto con la S.S. 417Catania – Gela. Tale ingresso consente di rispettare la prescrizione n. 24 del parere PROT. N. 50620 del 06/10/2017 reso dalla Città Metropolitana di Catania nell'ambito della V.INC.A I Livello riferita alla V.I.A "I flussi veicolari da e per l'impianto dovranno essere incanalati esclusivamente sulla S.S. 417 (Catania-Gela), in modo da limitare l'impatto degli stessi nelle aree vicine alla riserva, in prossimità del Ponte di Passo Martino anche al fine di eliminare il rischio di sversamento di sostanze inquinanti in caso d'incidente".

VALUTATO, quanto dichiarato dalla ditta proponente la <u>prescrizione n. 5 non è ottemperata</u>, poiché CTS, nel Parere finale, ha richiesto specificamente l'allontanamento dei mezzi pesanti dalle aree tutelate e l'utilizzo di altra strada (SP 69) ben più distante dal Simeto rispetto la SP70. Il Parere finale della Città Metropolitana si limita a prevedere la limitazione degli impatti sulla riserva e la confluenza dei mezzi sulla SS 417.

Prescrizione n.6

CONSIDERATO che la prescrizione n.6 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: dovrà prevedersi un'area per il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc.). Area che dovrà essere appositamente attrezzata e impermeabilizzata, al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "un'area che verrà utilizzata per il deposito temporaneo di carburanti, lubrificanti ed in genere materiale/rifiuto da officina. La stessa area risulta attrezzata secondo la normativa di settore ed impermeabilizzata (Rif. Planimetria Generale)";

VALUTATO che nella suddetta planimetria il proponente individua l'area contrassegnata con il n. 16 come area deposito olii e lubrificanti;

CONSIDERATO e VALUTATO che della suddetta area non è indicata:

i) la superficie; ii) il tipo di impermeabilizzazione; iii) ne come verrà attrezzata tale area;

Il proponente si limita ad affermare che "la stessa area risulta attrezzata secondo la normativa di settore ed impermeabilizzata", la prescrizione n. 6 è parzialmente ottemperata.

Prescrizione n.7

CONSIDERATO che la prescrizione n.7 del D.A. n.290 del 24/06/2019 recita: "il proponente dovrà predispone il Piano di emergenza interna (PED e inviare al Prefetto di Catania le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE), così come disposto dall'art. 26-bis introdotto nel Decreto Legge n.113/2018, nel corso della conversione in legge, avvenuta con Legge 132/2018";

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente afferma: "prima dell'avvio dei lavori verrà predisposto il Piano di emergenza interna (PEI ed inviate al Prefetto di Catania le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE), così come disposto dall'art. 26-bis introdotto nel Decreto Legge n.113/2018, nel corso della conversione in legge, avvenuta con Legge 132/2018. Di tale invio verrà data conoscenza all'ARTA Sicilia" conseguentemente la **prescrizione n. 7 non è ottemperata**.

La ditta, invero, per ottemperare alla prescrizione, è tenuta a predisporre il PEI ed inviare ricevuta di avvenuta trasmissione al Prefetto, al Servizio I.


Prescrizione n. 8

CONSIDERATO che <u>la prescrizione n.8</u> del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "Il proponente, prima dell'avvio dei lavori, è onerato a trasmettere all'autorità competente il progetto esecutivo adeguato secondo le superiori prescrizioni".

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente ha trasmesso il progetto esecutivo con istanza n. 74 del 20.03.2020, reperita in atti, la <u>prescrizione n. 8 non è ottemperata</u>,. in quanto non risultano ottemperate tutte le prescrizoni relative alla progettazione esecutiva

Prescrizione n. 19

CONSIDERATO che <u>la prescrizione n. 19</u> del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "dovrà impiantare una schermatura con essenze arboree, di altezza non inferiore a tre metri, la cui scelta dovrà essere coerente a quanto riportato nel Formulario Natura 2000 a corredo della SIC ITA070001 "Foce Simeto e Lago Gornalunga" e concordata con l'ente gestore della R.N.O., al fine anche di creare una barriera acustica da e verso



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

l'impianto, e di intercettare le eventuali emissioni polverulente durante le fasi di trattamento del rifiuto e di maturazione del compost";

CONSIDERATO e VALUTATO che la Relazione Tecnica prevede che "l'impianto sarà dotato di una fascia verde vegetale perimetrale fonoassorbente di altezza non inferiore a mt. 3 realizzata con essenze vegetali arboree sempreverdi autoctone a foglia larga ma anche alloctone ornamentali con folta chioma sempreverde, quale ad esempio l'Oleandro (Neriumoleander), ben adattate agli ambienti mediterranei. La tipologia da piantare verrà scelta in accordo al Direttore della Riserva Naturale "Oasi del Simeto";


CONSIDERATO il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 con la quale in relazione alla detta prescrizione la ditta REM srl ha rilevato come "la schermatura arborea da impiantare non inferiore a 3 mt coerente a quanto riportato nel formulario Natura 2000 a corredo del SIC ITA 07001 non risulta di facile implementazione giacché si riscontrano diverse problematiche legate innanzitutto alle essenze elencate nel formulario Natura 2000 di altezza compatibile con quella richiesta che, dovendo essere perenni e durature necessitano di una fase iniziale di attecchimento che inevitabilmente computa una altezza di impianto dell'ordine medio di 1,5 mt. Ovvero non si riscontrano sul formulario essenze da impiantare con altezza di 3 mt, le difficoltà di attecchimento invaliderebbero, infatti, l'impianto di qualunque essenza che non sia allo stato iniziale del proprio sviluppo (fino ai 18 mesi); altra criticità riguarda la disponibilità del mercato di un numero sufficiente di parte di tali caratteristiche funzionali alla perimetrazione arborea dell'area di impianto superiore ad 1 Km. Da una ricerca capillare sul mercato dei vivai si evince la disponibilità su forniture di olivastro selvatico (piante fino a 18 mesi con h. Fino ad 1,25 mt). Soluzione questa da ritenersi tecnicamente valida, in quanto consente di ovviare alle criticità rappresentate, nonché il rispetto della prescrizione VIA. La stessa essenza, tuttavia, nel breve medio periodo raggiunge con facilità i 3 mt di altezza, fungendo nel tempo da barriera acustica e schermatura per le emissioni pulvirulente. Alla stessa essenza potrebbe alternarsi il lentisco al fine di rendere più armonica e gradevole la barriera di che trattasi..."

CONSIDERATO che in riscontro alla detta nota, la Città Metropolitana di Catania con nota Prot. 31113 del 10.06.2020 ha avuto modo di evidenziare come "relativamente alla prescrizione 19 del D.A. 290/GAB del 24.06.2019, si condivide in senso generale quanto riportato in nota evidenziando che, a parere dello scrivente le alberature di olivastro da impiantare quale schermatura perimetrale dell'impianto dovranno almeno essere dell'altezza di 1,5 non filate e distanziate, l'una dall'altra di mt 3 (interasse). Inoltre, le piante di lentisco e di ginestra proposte per rendere più armonica e gradevole la barriera di che trattasi, si ritiene dovranno essere piantate in forma sovrapposta e non in forma alternata. In ogni caso si dovrà garantire il pieno attecchimento di tutte le alberature impiantate, effettuando, ove occorra, le dovute sostituzioni fino a piena copertura."

CONSIDERATO e VALUTATO che con nota prot. 37583 del 13 luglio 2020 la Città Metropolitana di Catania ha sottoposto all'attenzione del Dipartimento dell'Ambiente Serv. I VAS VIA che "riguardo al documento rielaborazione del progetto esecutivo prescrizioni decreto VIA redatto in ragione del D.A. n. 290/GAB del 24.06.2019, segnatamente al punto 19, il direttore della R.N.O. Oasi del Simeto, Dott. Gaetano Torrisi, a seguito della nota ricevuta dalla società REM srl prot. n. 163/2020... ha rassegnato una soluzione tecnica, da sottoporre alla valutazione dell'ARTA specificatamente riferita a specie autoctone, contenuta nella nota prot. n. 3113 del 10.06.20.

CONSIDERATA la nota dell'Ente Gestore e VALUTATA condivisibile la soluzione tecnica indicata dall'Ente Gestore-<u>la prescrizione n. 19 è ottemperata per la fase di progettazione, al momento non ottemperabile per la fase di esercizio.</u>

Prescrizione n.20



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che <u>la prescrizione n. 20</u> del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "tutte le aree libere da infrastrutture dovranno essere sottoposte a piantumazione con essenze la cui scelta dovrà essere coerente a quanto riportato nel Formulario Natura 2000 a corredo della SIC ITA070001 "Foce Simeto e Lago Gornalunga" e concordata con l'ente gestore della R.N.O.;"

CONSIDERATO che la Relazione Tecnica ha previsto che "le aree libere da infrastrutture verranno sottoposte a piantumazione con essenze coerenti a quanto riportato nel Formulario Natura 2000 a corredo della SIC ITA070001 "Foce Simeto e Lago Gornalunga";

CONSIDERATO il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 con la quale in relazione alla prescrizione n. 20 la ditta REM, richiamando le considerazioni espresse al punto n. 19, ha rilevato come "per motivazioni similari al punto precedente si ritiene tecnicamente valido ed in linea a quanto prescritto nella VIA l'impianto nelle aree libere da infrastrutture, di essenze di lentisco e ginestra odorosa".

CONSIDERATO che in riscontro alla detta nota, la Città Metropolitana di Catania con nota Prot. 31113 del 10.06.2020 ha avuto modo di evidenziare come "relativamente alla prescrizione 20 del D.A. 290/GAB del 24.06.2019, si ritiene opportuno piantare le stesse alberature del punto 19 con le stesse indicazioni in merito alle altezze ed all'attecchimento.... Si rimanda alle determinazioni che in merito Vorrà disporre il superiore Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente".

CONSIDERATA la nota dell'Ente Gestore e VALUTATA condivisibile la soluzione tecnica indicata dall'Ente Gestore la prescrizione n. 20 è ottemperata per la fase di progettazione, al momento, non ottemperabile per la fase di esercizio.

Prescrizione n.21


CONSIDERATO che <u>la prescrizione n. 21</u> del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "in prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti".

CONSIDERATO e VALUTATO che la Relazione Tecnica prevede "di installare in prossimità dell'ingresso all'area impiantistica, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nelle diverse sezioni ", la prescrizione n. 21 è ottemperata per la fase di progettazione, al momento, non ottemperabile per la fase di esercizio.

Prescrizione n. 26

CONSIDERATO che <u>la prescrizione n. 26</u> del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "dovrà installare due campionatori olfattometrici dotati di sistema di misurazione del tipo olfattometria dinamica che si basi sulla percezione olfattiva di un gruppo di persone (panel test) che valutino gli odori loro presentati:

- un campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno del perimetro dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- un campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno della R.N.O Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", in area quanto più prossima all'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania e con l'Ente gestore della stessa R.N.O.;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio e Controllo ante operam prevede che "Per quanto riguarda i campionatori olfattometrici (n.2) essi verranno installati nelle n.2 centraline meteo, di cui una posta a valle del perimetro di impianto e l'altra presso la R.N.O. "Oasi del Simeto" in linea agli studi previsionali relativi alla ricaduta delle emissioni aeriformi. Non è prevista l'installazione all'interno dell'Oasi del Simeto, bensì al confine, in quanto l'Oasi coincide con l'alveo del fiume."

VISTO il Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), proposto dalla Società R.E.M. S.r.l. con pec del 26 luglio 2019 (prot. ARPA Sicilia n. 40083 del 29 luglio 2019), ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, a condizione che venga prodotta dalla Società, entro 30 giorni dall'adozione del P.A.U.R., la stesura del PMeC;


CONSIDERATO il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 con la quale, in relazione alla detta prescrizione e, limitatamente al campionatore da installarsi all'interno della R.N.O., la ditta REM ha evidenziato come "risulta impossibile allocare una centralina all'interno della riserva in quanto vorrebbe dire allocarla all'interno del fiume Simeto.... Si opta per un posizionamento al confine della riserva su proprietà della stessa ditta onde evitare vandalismi. La geografia dei venti e la scelta già concordata con ARPA di piazzare n° 2 centraline sul vertice Nord- Ovest dell'impianto (CM3), ed una sul vertice Sud- Est (CM1), residua la scelta di piazzare la centralina sul fronte Nord- Est dell'impianto al confine con l'argine del fiume Simeto (CM3)"

CONSIDERATO e VALUTATO che in riscontro alla detta nota, la Città Metropolitana di Catania con nota Prot. 31113 del 10.06.2020 ha rilevato come "relativamente alla prescrizione 26 e 27 del D.A. 290/GAB del 24.06.2019, si condivide quanto in nota relativamente al posizionamento interno all'azienda, ritenendo, però, opportuno installare un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale che rappresenta quello più vicino, in linea d'area, alle aree urbanizzate potenzialmente interessate";

VALUTATO quindi che l'ubicazione, rispetto a quanto indicato dalla Città Metropolitana di Catania relativamente alla posizionamento di un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale, è difforme con quanto concordato con ARPA;

VALUTATO che non vi è alcun riscontro su quanto chiesto da ARPA con Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania, relativamente all'approvazione della stesura finale del PMeC e che, quindi, non è chiaro se la stesura finale del PMeC sia stata approvato da ARPA. **La prescrizione n. 26 non è ottemperata.**

Prescrizione n. 27



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che <u>la prescrizione n. 27</u> del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "27 dovrà installare tre centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento di parametri sia fisici che chimici, in modo tale da effettuare il monitoraggio in continuo almeno dei seguenti parametri:


- Direzione e intensità del vento;
- Temperatura, pressione e umidità;
- Polveri;
- Altri eventuali parametri per i quali l'ARPA Sicilia ST di Catania intende svolgere un monitoraggio in continuo;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'interno del perimetro dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'esterno dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'interno della R.N.O Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", in area quanto più prossima all'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania e con l'Ente gestore della stessa R.N.O.;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio e Controllo *ante operam* prevede che "saranno installate numero 3 centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento in automatico dei seguenti parametri: direzione ed intensità del vento, temperatura, pressione, umidità e polveri sottili (PM 10)".

VISTO il Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), proposto dalla Società R.E.M. S.r.l. con pec del 26 luglio 2019 (prot. ARPA Sicilia n. 40083 del 29 luglio 2019), ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, a condizione che venga prodotta dalla Società, entro 30 giorni dall'adozione del P.A.U.R., la stesura del PMeC;

VALUTATO che nel suddetto parere ".....in ottemperanza alle prescrizioni e n. 27 del D.A. 230 /GAB del 24/06/2019, il gestore dovrà installare tre centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento di parametri meteo e di parametri chimici,Per quanto riguarda il posizionamento delle 3 centraline , due centraline dovranno essere installate in prossimità del perimetro del complesso produttivo;sostanzialmente situate a monte ed a valle del complesso produttivo lungo la direttrice del vento dominante sia in periodo estivo che in quello invernale...... la terza centralina, dovrà essere invece installata presso la R.N.O. "Oasi del Simeto" previo accordo con l'Ente gestore della Riserva, in una zona ove lo studio previsionale stima la massima ricaduta delle emissioni aeriformi."

CONSIDERATO il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 con la quale anche in relazione alla detta prescrizione e, sempre, limitatamente al campionatore da installarsi all'interno della R.N.O., la ditta REM ha evidenziato come "risulta impossibile allocare una centralina all'interno della riserva in quanto vorrebbe dire allocarla all'interno del fiume Simeto.... Si opta per un posizionamento al confine della riserva su proprietà della stessa ditta onde evitare vandalismi. La geografia dei venti e la scelta già concordata con ARPA



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

di piazzare n° 2 centraline sul vertice Nord- Ovest dell'impianto (CM3), ed una sul vertice Sud- Est (CM1), residua la scelta di piazzare al centralino sul fronte Nord- Est dell'impianto al confine con l'argine del fiume Simeto (CM3)"

CONSIDERATO e **VALUTATO** che in riscontro alla detta nota, la Città Metropolitana di Catania con nota Prot. 31113 del 10.06.2020 ha rilevato come "relativamente alla prescrizione 26 e 27 del D.A. 290/GAB del 24.06.2019, si condivide quanto in nota relativamente al posizionamento interno all'azienda, ritenendo, però, opportuno installare un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale che rappresenta quello più vicino, in linea d'area, alle aree urbanizzate potenzialmente interessate.",

VALUTATO quindi che l'ubicazione, rispetto a quanto indicato dalla Città Metropolitana di Catania relativamente alla posizionamento di un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale, è difforme con quanto concordato con ARPA;

VALUTATO che non vi è alcun riscontro su quanto chiesto da ARPA con Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania, relativamente all'approvazione della stesura finale del PMeC e che quindi non è chiaro se la stesura finale del PMeC è stata approvato da ARPA <u>la prescrizione n.</u> 27 non è ottemperata.

Le prescrizioni/condizioni riguardanti la fase di Cantiere e quelle della fase di Esercizio non sono al momento ottemperabili (in particolare le prescrizioni nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) in quanto non pertinenti alla fase di progettazione esecutiva;


VALUTATO e RILEVATO che la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale della Regione Siciliana ritiene di dover segnalare all'Autorità Ambientale l'anomalia procedurale seguita con il rilascio dei due Pareri Istruttori Conclusivi per la stessa procedura: il Parere n. 127 del 17/04/2019 e il Parere n. 185 29/05/2019; quest'ultimo rilasciato in seguito alla richiesta avanzata dalla ditta REM del 24/04/2019. Si evidenzia, tra le altre cose, la cancellazione di alcune prescrizioni come quella relativa alla conformità al Piano d'Ambito e alla conseguente all'acquisizione del nulla osta preventivo della SRR, a cui la legge regionale demanda in via esclusiva la previsione impiantistica a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Tutto ciò visto, considerato e valutato la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale della Regione Siciliana, per le ragioni sopra esposte, valuta nel suo complesso il progetto esecutivo presentato come meglio specificato di seguito, ed esprime il seguente

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Parere


- Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 19, 20, 21, sono ottemperate, esclusivamente per la fase di progettazione esecutiva;
- Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 2, 5, 7, 8, 26, 27, non sono ottemperate;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 1 è parzialmente ottemperata, dovendo la ditta per ottemperare completamente precisare natura e caratteristiche degli interventi programmati per



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

la riqualificazione secondo le direttive previste dal GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi;

- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 3 è parzialmente ottemperata, in quanto la proponente, relativamente all'area di stoccaggio verde dalla Planimetria Generale-schema portoni /barriere antiallagamento, non ha previsto alcun sistema di protezione (porta/ barriera);
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 4 è parzialmente ottemperata, in quanto dalla documentazione versata in atti dalla proponente non emerge, né tampoco è possibile desumere, se le acque di prima pioggia derivanti dalle aree esterne pavimentate (convogliate dopo i primi 10 mm pioggia) pari a 30 m³ e quelle derivanti dalle aree di deposito del verde (convogliate dopo i primi 5 mm di pioggia) pari a 6 m³ verranno stoccate nella stessa vasca di trattamento acque di prima pioggia il cui volume è pari a 38 m³;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 6 è parzialmente ottemperata, in quanto con riferimento all'area che verrà utilizzata per il deposito temporaneo di carburanti, è del tutto omessa ogni indicazione afferente: *i)* la superficie; *ii)* il tipo di impermeabilizzazione; *iii)* ne come verrà attrezzata tale area;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 8 deve ritenersi non ottemperata in quanto non risultano ottemperate tutte le prescrizioni relative alla progettazione esecutiva;



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Pagina | 1Pag. 1 a 21

Sigla progetto: CT15 RIF 69

Ditta Proponente: REM S.r.l.

PROCEDIMENTO: Verifica di ottemperanza - "Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in C.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania"

PARERE redatto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana.

Parere C.T.S. n. 271 del 31/08/2020

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;


VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;"

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;


VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il parere n. 185/2019, approvato nella seduta del 29.05.2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da 52 pagine), con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto esaminato, a condizione che siano messe in atto le misure di mitigazione/compensazione contenute nello Studio d'Impatto Ambientale al capitolo 6 e nella Valutazione d'Incidenza Ambientale da pag. 58 a pag. 68 e da pag. 80 a pag. 92, in uno a



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

quelle stabilite dalla Città Metropolitana di Catania con parere nota prot. 43436 e con le altre prescrizioni/condizioni stabilite dal suddetto D.A.

VISTO il Parere Istruttorio Conclusivo approvato nella seduta del 17.04.2019, n. 127/2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da 57 pagine), richiamato nel parere n.185/2019, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale a condizione che vengano rispettate n. 76 prescrizioni.


VISTE le controdeduzioni da parte della ditta REM al PIC del 23.04.2019.

VISTO e RILEVATO che irritualmente sono stati rilasciati due Pareri Istruttori Conclusivi per la stessa procedura: il Parere n. 127 del 17/04/2019 e il Parere n. 185 29/05/2019; quest'ultimo rilasciato in seguito alla richiesta avanzata dalla ditta REM prot. DRA n.27596 del 24/04/2019. Si evidenzia in particolare, la cancellazione di alcune rilevanti prescrizioni, come quella relativa alla conformità della proposta progettuale al Piano d'Ambito e alla conseguente acquisizione da parte della ditta del nulla osta preventivo della SRR, a cui la legge regionale 9/2010 demanda in via esclusiva la previsione impiantistica a servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

VISTO il decreto ARTA di approvazione con condizioni n. 290/GAB del 24.06.2019;

VISTA la nota prot. ARTA n. 22568 del 29.04.2020 con la quale il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" comunica e trasmette alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale il progetto consegnato composto dai seguenti elaborati:


- 1. ISTANZA VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO CON INSERIMENTO PRESCRIZIONI AI SENSI DEL D.LGS N.152/2006 E S.M.I
- **1.1** RIELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SECONDO PRESCRIZIONI D.A n.290 del 24/06/2019 (DECRETO V.I.A)
- **1.2** RIELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SECONDO PRESCRIZIONI D.D.S n.1286 del 22/10/2019 (DECRETO A.I.A)
- **1.3** DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ELABORATI PROGETTUALI ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, n. 207 IMPIANTO COMPOSTAGGIO "MILISINNI"
- 2 RELAZIONI TECNICHE-SPECIALISTICHE
- **2.1** RELAZIONE TECNICA GENERALE
- 2.2 RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA
- 2.2.1 ANALISI PROVE GEOTECNICHE
- 2.3 RELAZIONE IDROGEOLOGICA E COMPATIBILITA' IDRAULICA
- **2.4** INDAGINE SISMICA MASW
- 2.5 RELAZIONE SULLA GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE
- 2.6 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI
- 2.7 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO: GRUPPO ELETTROGENO



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 2.8 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
- 2.9 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
- 2.10 SISTEMA DI GESTIONE E TRATTAMENTO ARIE
- 2.11 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SERVIZI ANNESSI
- **2.11.1** PARERE ASP SERVIZI ANNESSI
- **3** ELABORATI SICUREZZA
- 3.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO STIMA COSTI SICUREZZA
- 3.2 SCHEMA ORGANIZZAZIONE CANTIERE
- 3.3 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 4 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- **4.1** RELAZIONE GENERALE
- **4.2** MANUALE USO E MANUTENZIONE
- **5** ELABORATI ECONOMICI
- **5.1** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- **5.2** ELENCO PREZZI UNITARI
- **5.3** ANALISI PREZZI
- 5.4 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- **5.5 QUADRO ECONOMICO**
- **6** ELABORATI GRAFICI
- **6.1** INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- **6.2** PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- **6.3** PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO
- **6.4** PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE E SCHEMA PORTONI/BARRIERE ANTIAL-LAGAMENTO
- 6.5 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE LINEE PERCORRENZA INTERNE E RIFIUTI
- 6.6 PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGI
- **6.7** PLANIMETRIA E SCHEMA GESTIONE ACQUE METEORICHE
- **6.8** PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI BIOCELLE
- **6.8.1** FASI POSA PAVIMENTO BIOCELLA
- **6.8.2** PARTICOLARE CANALETTA BIOCELLA



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- **6.8.3** PARTICOLARE PLENUM FONDO BIOCELLE
- **6.9** PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI BIOFILTRO
- **6.9.1** PARTICOLARE ZONA SCRUBBER
- 6.9.2 ASSONOMETRIA SISTEMA VENTILAZIONE-TRATTAMENTO ARIE
- 6.10 ARCHITETTONICO IMPIANTO DI RITIRATA PERCOLATO CON SISTEMA VUOTO
- **6.11 IMPIANTO RILANCIO PERCOLATO**
- 6.12 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE SISTEMA DI PESA
- **6.13** SISTEMA UBICAZIONE FOSSA IMHOFF
- 6.14 PLANIMETRIA "EX EDIFICIO 36" STATO DI FATTO
- 6.15 PLANIMETRIA "EX EDIFICIO 36" STATO DI PROGETTO
- **6.16** PLANIMETRIA IMPIANTO ANTINCENDIO
- **6.17** SCHEMA E CARATTERISTICHE IMPIANTO LAVARUOTE
- 6.18 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE AREA CONFERIMENTO
- 6.19 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA DI MATURAZIONE FINALE
- 6.20 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA STOCCAGGIO PRODOTTO FINALE
- 6.21 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA DEPOSITO SOVVALLI
- 6.22 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE COPERTURA PERCORSI RIFIUTI
- 6.23 SCHEMA E CARATTERISTICHE IMPIANTI DI DISOLEAZIONE
- **6.24** SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO GENERALE
- **6.25** UNIFILARI QUADRI ELETTRICI
- **6.26** IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICI

ALLEGATI

P.A.U.R + TIT. ABILITATIVI


PMC del 13.01.2020

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

MAPPA CATASTALE

TITOLO DI PROPRIETÀ

DOC AMMINISTRATORE



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 della ditta REM srl avente ad oggetto "prescrizioni D.A. n° 290/GAB del 24.06.2019 - Decreto VIA impianto di compostaggio Milisinni CT";


VISTA la nota prot. 31113 del 10.06.2020 della Città Metropolitana di Catania avente ad oggetto "prescrizioni D.A. n° 290/GAB del 24.06.2019 - Decreto VIA impianto di compostaggio Milisinni CT. Evidenziazioni", nonché la nota prot. n. 37583 del 13.07.2020 di "riscontro alla comunicazione DAR prot. n. 27011 del 06.07.2020: verifica di ottemperanza...";

VISTO il parere C.T.S. n. 242 del 24.07.2020 che definiva le ottemperanze come di seguito riportato:

- "Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 19, 20, 21, sono ottemperate, esclusivamente per la fase di progettazione esecutiva;
- Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 2, 5, 7, 8, 26, 27, non sono ottemperate;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 1 è parzialmente ottemperata, dovendo la ditta per ottemperare completamente precisare natura e caratteristiche degli interventi programmati per la riqualificazione secondo le direttive previste dal GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 3 è parzialmente ottemperata, in quanto la proponente, relativamente all'area di stoccaggio verde dalla Planimetria Generale-schema portoni /barriere antiallagamento, non ha previsto alcun sistema di protezione (porta/ barriera);
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 4 è parzialmente ottemperata, in quanto dalla documentazione versata in atti dalla proponente non emerge, né tampoco è possibile desumere, se le acque di prima pioggia derivanti dalle aree esterne pavimentate (convogliate dopo i primi 10 mm pioggia) pari a 30 m³ e quelle derivanti dalle aree di deposito del verde (convogliate dopo i primi 5 mm di pioggia) pari a 6 m³ verranno stoccate nella stessa vasca di trattamento acque di prima pioggia il cui volume è pari a 38 m³.;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 6 è parzialmente ottemperata, in quanto con riferimento all'area che verrà utilizzata per il deposito temporaneo di carburanti, è del tutto omessa ogni indicazione afferente: i) la superficie; ii) il tipo di impermeabilizzazione; iii) ne come verrà attrezzata tale area;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 8 deve ritenersi non ottemperata in quanto non risultano ottemperate tutte le prescrizioni relative alla progettazione esecutiva;"

VISTA la nota prot. n. 29567 del 22.07.2020 avente ad oggetto la "notifica del verbale della conferenza del 14 Luglio 2020" prodotta sotto forma di minuta ed immessa nel portale si.vvi. in data 23.07.2020;

VISTA la nota prot. ARTA n. 42215 del 23.07.2020 dell'ARPA Sicilia avente ad oggetto la "valutazione PMC relativo ad impianto di compostaggio ditta R.E.M. srl - autorizzazione P.A.U.R. - D.A. n. 412/Gab del 19.12.2019; riscontro nota prot. 11 del 13.01.2020 (prot. ARPA Sicilia n. 1588 del 14.01.2020)" con la quale si è approvato il PMC alle condizioni di seguito meglio specificate: "Il paragrafo 13 Gestione dell'impianto / Controllo delle fasi critiche / Manutenzioni del PMC in esame, deve essere opportunamente integrato ed ampliato con la descrizione dettagliata di una Procedura operativa finalizzata alla identificazione univoca di ciascun lotto di rifiuto sottoposto a trattamento, che riporti (a partire dalla fase R13) le da-



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91


te di inizio e di fine di ogni singola fase lavorativa a cui viene sottoposto il lotto stesso, le percentuali delle frazioni che compongono la miscela ed ogni altro elemento utile alla identificazione del lotto; in particolare la suddetta procedura dovrà specificare gli accertamenti tecnici da dover effettuare per verificare il completamento della fase ACT e l'avvenuta maturazione dell'ammendante prodotto a compimento dell'operazione R3; al riguardo si ritiene di evidenziare che la produzione di ammendante compostato misto, per come descritto dal D.Lgs 75/10, è un prodotto "... ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici ..." – prescrizioni n. 10, 11, 15 e 16. Non è superfluo ricordare che qualora la trasformazione descritta nel citato decreto non sia compiuta il materiale ottenuto mantiene lo status giuridico di rifiuto; Inoltre la suddetta procedura dovrà: i) Specificare le procedure da adottare per la gestione delle non conformità, eventualmente riscontrabili a fine fase ACT o a fine maturazione; ii) Specificare la tipologia di sistema di controllo in continuo dei parametri caratterizzanti la fase ACT e le azioni correttive da adottare in caso di derive di processo; iii)Prevedere la predisposizione di un registro relativo ad interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria afferenti ad ogni fase del ciclo produttivo, con pagine numerate e vidimate; iv)Prevedere l'adozione di adeguata cartellonistica per contrassegnare tutti i settori ed i lotti in lavorazione. Si ribadisce che, ad avviso della scrivente Agenzia, il compimento delle fasi ACT e maturazione deve essere subordinato alla verifica del rispetto dei valori di Indice Respirometrico Potenziale e non di Indice Respirometrico sul campione tal quale come riportato a pg. 32 del PMC in valutazione. Tale indicazione è già stata espressa nell'ambito della CdS finale del 11/09/2019, con nota prot. ARPA Sicilia n. 47499 del 11/09/2019 che è parte degli atti su cui si fonda il provvedimento autorizzativo. Valgono infine le seguenti considerazioni generali: Le misure previste nel PMC in esame sono applicabili alle condizioni di regime dell'impianto escluse le fasi di messa in esercizio e di condizionamento i cui tempi saranno concordati con ARPA Sicilia - UOS Attività Produttive CT.).

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alle Autorità competenti e ad ARPA Sicilia - UOS Attività Produttive CT. Successivamente all'entrata in esercizio, Il gestore della installazione dovrà altresì trasmettere ad ARPA Sicilia - UOS Attività Produttive CT, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione di commento sui dati caratteristici dell'attività e sui risultati di sintesi del monitoraggio di propria competenza relativi all'anno precedente; la relazione dovrà essere corredata, se del caso, da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. La relazione annuale dovrà contenere anche una sintesi non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi. Il gestore degli impianti dovrà farsi carico di attrezzare e rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) tutti i punti di emissione oggetto del P.A.U.R."

VISTA la nota prot. 226/2020 del 31.07.2020 della ditta R.E.M. assunta al prot. ARTA al n. 44715 del 03.08.2020 avente ad oggetto "..Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D. Lgs. N. 152/2006 - riscontro nota servizio 1 DRA n. prot. 042653 del 24.07.2020 - richiesta integrazioni" con la quale la ditta proponente, nel riscontrare alla citata nota di trasmissione del "parere n. 242/2020 del 24/07/2020 reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di consentire a codesta Ditta di produrre ogni documentazione integrativa utile al superamento delle inottemperanze parziali e/o totali evidenziate nel suddetto parere", ha trasmesso "la documentazione integrativa richiesta - ove si dà atto, distintamente per ognuna delle prescrizioni ritenute "non ottemperate" o "parzialmente ottemperate", dei chiarimenti, modifiche o precisazioni atti a superare i rilievi della Commissione".

VISTA la "Relazione Tecnica Riscontro Nota Servizio 1 D.R.A. n. prot. 042653 del 24.07.2020 - Richiesta integrazioni" e gli allegati prodotti di seguito meglio specificati:

1. R.T - RISCONTRO NOTA N.PROT 042653 DEL 24.07.20 DEL SERVIZIO 1 ARTA



Commissione Tecnica Specialistica


per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 2. REM_PEI_03AGO2020_44423_03AGO20
- 3. PLAN GEN SCHEMA PORTONI ANTIALLAGAMENTO REV. DEL 27.07.20
- 4. PERMESSO A COSTRUIRE
- 5. RT CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI
- 6. PLAN GEN CON INDICAZIONE AREA STOCCAGGIO OLII
- 7. ALLEGATO RT IMPIANTI MECCANICI
- 8. INFO P.E.E ART 26 BIS LEGGE 132.2018
- 9. MAPPA CATANIA FOGLIO 52
- 10. RELAZIONE SERVIZI ANNESSI
- 11. RICEVUTA TRASMISSIONE P.E.I
- 12. RILIEVO STRADELLA
- 13. VISURA P.LLE STRADELLA
- 14. RT IMPIANTI MECCANICI
- 15. NOTA REM PROT 226 DEL 31-07-2020

VISTA la nota prot. 046495 del 10.08.2020 ARTA del Servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" avente ad oggetto "Progetto impianto di compostaggio e produzione fertilizzante naturale nel Comune di Catania - in variante allo strumento urbanistico - Richiesta di sopralluogo" con la quale il detto servizio, avendo appreso "da fonti di informazione pubblica di azioni giudiziarie ..nei confronti del direttore tecnico della discarica e di due imprenditori con interessi nel settore dei rifiuti dei quali, uno, sembrerebbe, riconducibile alla società "Realizzazioni e Montaggi srl" la quale, come si rileva sempre nell'articolo di stampa, sembrerebbe abbia ottenuto dalla Regione il via libera alla costruzione nella Piana di Catania, a poca distanza dall'Oasi del Simeto, del più grande impianto di compostaggio della Sicilia, i cui lavori sono iniziati lo scorso giugno... (ha) invita(to) i soggetti in indirizzo, ognuno per le specifiche competenze, a voler accertare eventuali violazioni in ordine al presunto avvio dei lavori. In particolare si invitano: la Città Metropolitana di Catania, ARPA Sicilia e l'Ispettorato Ripartimentale di Catania, in qualità di organi di controllo, a voler notiziare lo scrivente Dipartimento, anche al fine dell'eventuale applicazione delle procedure sanzionatorie..."

VISTA la nota prot. 049538 del 26.08.2020 ARTA del Servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" avente ad oggetto "Richiesta assistenza ad attività di verifica sui luoghi per la Commissione Tecnico Specialistica - "impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale nel comune di Catania, c.da Milisinni, località Passo Martino, s.p. n. 69/ii" con la quale nell'ambito delle attività di verifica sui luoghi di cui la Commissione Tecnica Specialistica può far uso; in seno alla procedura di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali imposte con il D.A. 290/gab del 24/06/2019è stata richiesta, da parte della Commissione, al Corpo Forestale della Regione Siciliana assistenza all'esecuzione di un sopralluogo sull'area dell'impianto..."

CONSIDERATO che, in data 28.08.2020, si è svolto un sopralluogo presso l'area interessata dal progetto e sulla viabilità di accesso all'area.



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATE e VALUTATE le risultanze emerse dal sopralluogo effettuato dalla CTS e, più in particolare, della circostanza che sarebbe stata riscontrata la presenza di alcuni manufatti edilizi, di recentissima realizzazione.


CONSIDERATO e VALUTATO il contenuto della documentazione prodotta con la quale la ditta proponente ha argomentato in ordine alle prescrizioni non ottemperate (2-5-7-8-26-27) ed a quelle parzialmente ottemperate (1-3-4-6), si riportano le seguenti verifiche di ottemperanza.

Prescrizione n. 1

CONSIDERATO che la prescrizione n.1 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: "al fine di contenere il consumo energetico dell'impianto ed assicurare che lo stesso abbia una sua autosufficienza energetica proveniente da fonti di energia rinnovabile, il proponente nel progetto esecutivo dovrà prevedere:

- il ricircolo delle aree esauste aspirate dal presidio di accettazione e da quello di stoccaggio del sovvallo con contestuale invio alle biocelle, laddove la medesima aria sarà insufflata;
- la collocazione di motori e apparecchiature elettriche ad alta efficienza energetica;
- l'illuminazione esterna dovrà essere con proiettori rivolti verso il basso, lampade a led e collegata a un sistema di autoproduzione per autoconsumo di energia da fonte rinnovabile;
- che gli edifici siano riqualificati secondo le direttive previste dal GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi;

CONSIDERATO il contenuto della nota del proponente (prot. 226/2020 del 31.07.2020) ed i relativi allegati, con particolare riferimento alla relazione tecnica sui consumi energetici prodotti, dai quali emerge come "Il progetto di che trattasi è basato su una riqualificazione delle strutture esistenti, parte dei quali riferite a dei fabbricati già dedicati ad uffici e spogliatoi dotati di concessione edilizia e costruiti secondo le normative del tempo (anni 80). Detto progetto architettonico inerente la riqualificazione degli edifici abitativi, per quanto di competenza precipua del settore urbanistica del Comune di Catania, è stato redatto, in modo da ottemperare al D.Lgs. 19/08/2005 N°192 che modifica l'ex Legge 10/91 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), riferito alla Direttive Comunitarie intervenute (ultima la Direttiva 844/2018) a cui riferisce la Direttiva GSE in materia. Infatti per come statuito dal permesso di costruire, richiesto successivamente al titolo abilitativo dell'impianto per come prescritto dal Parere del Comune di Catania allegato al P.A.U.R - Provvedimento n. _URB____/__94___ Prot. n. _158501___ del ___03-06-2020 (Vedi Allegato.Presc.1) - , la Ditta deve necessariamente presentare apposita relazione tecnica, che si allega (Vedi Allegato Presc.1), per gli edifici affinchè gli stessi siano riqualificati secondo le direttive previste dal GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi. La relazione allegata, redatta da tecnico abilitato alla professione, esplora tutta la casistica prevista dal Decreto Legislativo 19/08/2005 N° 192 ed in particolare modo dell'edificio adibito ad uffici, mense, spogliatoi. Oggetto di tale relazione tecnica è la verifica puntuale di tutti i livelli energetici e prestazionali in conformità alle norme per l'efficienza energetica, comprensiva. Si osserva in ultimo che in conformità al D.Lgs. 19/08/2005 N° 192 Art.3 comma 3 e in relazione alla legge 90/2013, ossia i decreti interministeriali attuativi del 26 giugno 2015, sono state escluse dalla valutazione energetica e prestazionale gli edifici ad uso esclusivamente industriale (dunque tutti quelli diversi dal locale uffici e spogliatoi) facente parte, nel caso di specie, del Decreto di autorizzazione in quanto trattasi di: "edifici industriali e artigianali in cui gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione". Si allega la relazione tecnica di progetto ex Legge 10 (Vedi Allegato Presc.1) comprensiva di tutti i riferimenti degli interventi previsti come per legge."

CONSIDERATO che il proponente nella relazione tecnica sopra citata, ha esplicitato le misure tecniche specifiche che intende adottare e/o ha già adottato in relazione a quanto previsto dalle prescrizioni di cui al GSE, anche con riferimento agli interventi indicati sugli infissi, la cui natura e caratteristiche sono indicate.

VALUTATO quanto emerso dall'analisi della documentazione, la prescrizione n° 1 è ottemperata.

Prescrizione n.2

CONSIDERATO che la prescrizione n.2 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: i materiali impiegati per la ristrutturazione degli edifici dovranno rispettare i criteri minimi ambientali (c.d. C.A.M.);

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "La manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uffici e spogliatoi secondo il DM 11 ottobre 2017 relativo all'applicazione dei C.A.M. segnatamente agli edifici abitati nonché sulle norme inerenti alla salubrità dei luoghi di lavoro. Anche gli edifici di nuova realizzazione quali il capannone di ricezione e l'area di maturazione finale seguiranno i criteri minimi ambientali";

CONSIDERATO e VALUTATO, altresì, che il progetto esecutivo si limita ad un generico riferimento alle prescrizioni di cui al DM 11 ottobre 2017, e che sia nella nota di integrazione progettuale/chiarimento di R.E.M. che negli allegati ivi citati (relazione illustrativa servizi annessi; relazione tecnica impianti meccanici: relazione tecnica contenimento consumi energetici), non emerge, in relazione a ciascuno degli interventi previsti - realizzazione dei capannoni industriali denominati rispettivamente capannone A e dei due capannoni 2bis conformi a progetto A.I.A; manutenzione ordinaria dei corpi di fabbrica individuati con il n° 25, 26, 32, 33, 34 e 37; manutenzione straordinaria del corpo di fabbrica individuato con il n° 36 - alcun elemento dal quale sia desumibile il rispetto e la relativa osservanza dei criteri ambientali minimi con riferimento alle "Specifiche tecniche degli edifici" di cui al punto 2.3. e seguenti; ii) Specifiche tecniche dei componenti edilizi punto 2.4. e seguenti" la prescrizione n° 2 non è ottemperata.


La società per ottemperare alla detta prescrizione avrebbe, invero, dovuto fare riferimento per ciascun intervento previsto sugli edifici ai criteri di cui al DM 11 ottobre 2017 e, più in particolare, specificare per ogni singolo intervento progettuale le misure adottate e le verifiche effettuate con riferimento a "Specifiche tecniche degli edifici" e "Specifiche tecniche dei componenti edilizi".

Prescrizione n.3

CONSIDERATO che la prescrizione n. 3 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: "tutte le strutture dovranno essere dotate di portoni a tenuta o da barriere antiallagamento aventi un'altezza non inferiore a un metro";

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "l'installazione dei portoni a tenuta segnatamente alla biocelle di ossidazione per il contenimento dei miasmi. Laddove verranno installati portoni con caratteristiche diverse (es. a chiusura rapida) o laddove non è prevista l'installazione di alcun portone si provvederà alla installazione di barriere antiallagamento con altezza pari 1 m (Rif. Planimetria Generale con indicazione e schema portoni/barriere antiallagamento)".

VALUTATO che dalla Planimetria Generale-schema portoni /barriere antiallagamento si evince che:



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- l'area di biostabilizzazione sarà dotata di n. 16 portoni a tenuta 4200x4400;
- lo stoccaggio sovvalli sarà dotata di n. 2 portoni a tenuta 4200x4400;
- l'area trattamenti preliminari sarà dotata di:
 - o n. 2 portoni a tenuta 4200x4400
 - o n. 2 aperture ad impacchettamento rapido 4000x5000 con barriera antiallagamento esterna 4000x1000;
 - o n. 6 aperture ad impacchettamento rapido 4000x5000
- l'area di raffinazione finale sarà dotata di:
 - o n. 2 aperture ad impacchettamento rapido 7000x5000 con barriera antiallagamento esterna 7000x1000
 - o n. 1 aperture ad impacchettamento rapido 6000x5000 con barriera antiallagamento esterna 6000x1000
- lo stoccaggio prodotto finito sarà dotato di n. 16 barriere antiallagamento esterna 6000x1000 a doppia cerniera;
- gli uffici e servizi saranno dotati di n. 6 barriere antiallagamento esterna 1000x1000

CONSIDERATO che, come si evince dalla documentazione in atti, la proponente, relativamente all'area di stoccaggio verde dalla Planimetria Generale-schema portoni/barriere antiallagamento, non ha previsto alcun sistema di protezione (porta/ barriera);

CONSIDERATO che la il proponente nella documentazione integrativa del 31.07.2020 afferma che, per evitare fenomeni eccezionali "da allagamento", a scopo maggiormente cautelativo, si è scelto di optare per la messa in posa di barriere protettive, non già sull'area di stoccaggio del verde per come richiesto, ma sull'ingresso-uscita di tutta l'area coperta laddove si innesta anche l'area di stoccaggio del verde in modo che tutti i presidi, tra cui le aree di stoccaggio del verde, per l'appunto, risultino salvaguardate.

VALUTATO che dalla planimetria si evince che la proponente ha scelto di optare, oltre che per la messa in posa di barriere protettive sull'ingresso-uscita di tutta l'area coperta, anche con dei sistemi di protezione (porta/ barriera) su tutti i presidi presenti (area stoccaggio sovvalli e area trattamenti preliminari) ad eccezione dell'area di stoccaggio del verde;


CONSIDERATO che dalla Planimetria Tav.6.21 si evince che l'area stoccaggio verde non è coperta e si innesta su un'area coperta dove sono state poste le barriere protettive sull'ingresso-uscita;

VALUTATO che a seguito di un evento meteorico l'acqua che potrebbe avere un effetto dilavante sull'area di stoccaggio verde defluirebbe nell'area l'area coperta dove si innesta la stessa;

VALUTATO che la prescrizione n. 3 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: "tutte le strutture dovranno essere dotate di portoni a tenuta o da barriere antiallagamento aventi un'altezza non inferiore a un metro", <u>la prescrizione n. 3 è parzialmente ottemperata;</u>

Ai fini dell'ottemperanza la società proponente dovrà prevedere un sistema di protezione (porta/ barriera) dell'area di stoccaggio del verde.

Prescrizione n.4



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che la prescrizione n° 4 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: tutta la superficie dell'impianto pavimentata dovrà essere dotata di sistemi separati per la raccolta delle acque piovane di tetti, strade e piazzali e liquidi di dilavamento derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "diverse linee tra loro separate deputate alla raccolta delle acque piovane che verranno confluite direttamente nei canali di scolo adiacenti, alla raccolta delle acque dei piazzali (primi 10 mm) per la successiva operazione di dislocazione, e dei percolati prodotti dal processo produttivo con contestuale invio allo stoccaggio per successivo smaltimento oppure ricircolo laddove necessario."

VALUTATO che dalla <u>Relazione Tecnica Generale - Planimetria e schema gestione acque meteoriche -</u> Planimetria colaticci - Planimetria Schema Impianti di dislocazione si evince:

la presenza di una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia dimensionata con un coefficiente di protezione 2 ovvero con una capacità di invasamento pari al doppio dei 5 mm di pioggia scaturenti nei primi 15 minuti e quindi con una altezza pari a 10 mm di prima pioggia.

Pertanto, i primi 10 mm (quantitativo doppio rispetto alle previsioni normative) delle acque meteoriche di piazzale delle sole vie di percorrenza del materiale finito tramite opportune pendenze, verranno convogliate presso un apposito sistema di disoleazione e successivamente stoccate all'interno della vasca esistente e riutilizzate laddove necessario per l'inumidimento dei cumuli in maturazione posti accanto. Le acque in esubero saranno destinate allo scarico nei canali di scolo nel rispetto dei limiti di cui alla Parte terza, Allegato 5, Tabella 3 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

La vasca esistente, realizzata in cemento armato, ha una capacità complessiva di 38 mc, ben maggiore del volume trattato dall'impianto di disoleazione che consentirà il trattamento di 30 mc di acque relative ai piazzali di transito del materiale finito. Tale contributo si ottiene moltiplicando l'estensione del piazzale pari a circa 3000 mq per i primi 10 mm da cui si ottengono i 30 mc predetti.

Il sistema installato prevede un canale di sfioro per le acque eccedenti ed un pozzetto di ispezione/analisi.

Per quanto concerne i percorsi interni dei rifiuti all'impianto si rassegna che risulta installata una struttura metallica al fine di evitare qualsiasi contatto tra le acque meteoriche e le superfici. Le relative acque meteoriche a mezzo di pluviali e canalizzazioni verranno condotte agli adiacenti canali di scolo. Risultano presenti dei pozzetti di campionamento. Si procederà comunque alla pulizia meccanica degli stessi percorsi con idonea spazzatrice la quale verrà utilizzata sulle superfici coperte soggette a dilavamento meteorico. Parimenti si procederà in fase gestionale alla costante pulizia delle caditoie di recapito delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di ruscellamento sull'adiacente terreno.

Per quanto riguarda le acque insistenti sull'area di deposito del verde, si procede alla canalizzazione e successivo trattamento di disoleazione dei primi 5 mm per un totale di superficie da trattare di 1.200 mq:


Il sistema installato prevede un canale di sfioro per le acque eccedenti ed un pozzetto di ispezione/analisi.

Le sabbie e le emulsioni oleose (CER 130507*), provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia saranno smaltiti presso impianti autorizzati. A dimostrazione dell'effettivo conferimento, verrà prodotta agli organi di controllo, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti con la dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte del destinatario finale del rifiuto stesso.

Le restanti acque meteoriche verranno raccolte dal sistema in sottotraccia e convogliate nei canali di scolo presenti al di fuori dell'impianto.

Commissione Tecnica Specialistica – CT15 RIF 69 – Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in C.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania"

Pag. 12 a



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che sono qualificate acque di prima pioggia le acque corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio e, che, per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.

CONSIDERATO che le vasche di raccolta e contenimento devono essere dimensionate sulla base dei parametri tecnici di portata in funzione della superficie di dilavamento e che le stesse sono dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle, a riempimento avvenuto, per evitare la diluizione delle prime acque invasate; le acque di seconda pioggia eccedenti vengono sversate direttamente nei recapiti idrici. A fine pioggia le acque accumulate sono immesse in rete fognaria con modalità e tempi di svuotamento (48-72 ore successive all'ultima pioggia) tali da garantire una progressiva diluizione della rete e/o previo invio ad un impianto di trattamento in base alle caratteristiche inquinanti.

VALUTATO, quindi, che una capacità di invasamento pari al doppio dei 5 mm (10 mm) di pioggia scaturente nei primi 15 minuti, creerebbe una diluizione delle stesse;

VALUTATO quindi che il dimensionamento della vasca di prima pioggia deve essere calcolato nel rispetto alle previsioni normative considerando i primi 5 mm di pioggia;

CONSIDERATO che la proponente afferma che nel DDS n.1286 del 22.10.2019 (Decreto AIA) la prescrizione n° 36 recita:


36. I primi 10 mm (quantitativo doppio rispetto alle previsioni normative) delle acque meteoriche di piazzale delle vie di percorrenza del materiale finito, tramite opportune pendenze, verranno convogliate presso un apposito disoleatore, stoccate all'interno della vasca e riutilizzate laddove necessario per l'inumidimento dei cumuli in maturazione posti accanto. Le acque eccedenti i 10 mm di prima pioggia verranno analizzate secondo i parametri della tabella 3 allegata alla parte III del D.L.gs. 152/2006 e se conformi, saranno convogliate direttamente nei canali artificiali di scolo siti intorno all'impianto.

VALUTATO che la prescrizione n. 4 è ottemperata;

Prescrizione n.5

CONSIDERATO che la prescrizione n. 5 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: sul tratto di strada interpoderale che conduce dalla S.P. 69/11 all'ingresso dell'impianto, il proponente dovrà eseguire tutte quelle opere necessarie al fine di rendere la stessa conforme e qualificabile come strada "E — urbana di quartiere" che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- larghezza della carreggiata almeno sette metri, composta da una corsia per senso di marcia larga 3,50 m, dovendosi
- prevedere il transito di mezzi pesanti da e per l'impianto;
- pavimentazione del tipo impermeabile al fine di evitare che eventuali perdite di olii, carburanti e percolato, possano filtrare sul suolo sottostate;
- le barriere stradali che delimitano la carreggiata dovranno essere del tipo legno-acciaio; non deve essere consentita né la
- sosta né la fermata lungo tutto il tratto di strada;
- velocità massima 40 km/h;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede che "l'ingresso all'impianto da parte dei mezzi non potrà avvenire dalla strada privata interpoderale che si diparte a sua volta dalla Strada Provinciale 69/II, in quanto risulta di altra proprietà. L'ingresso all'impianto dei mezzi conferitori risulta situato nella parte nord che mette in comunicazione, attraverso la SP n.70 II e la SP n.207, l'impianto con la S.S. 417Catania – Gela. Tale ingresso consente di rispettare la prescrizione n. 24 del parere Prot. nº 50620 del 06/10/2017 reso dalla Città Metropolitana di Catania nell'ambito della V.INC.A I Livello riferita alla V.I.A " I flussi veicolari da e per l'impianto dovranno essere incanalati esclusivamente sulla S.S. 417 (Catania-Gela), in modo da limitare l'impatto degli stessi nelle aree vicine alla riserva, in prossimità del Ponte di Passo Martino anche al fine di eliminare il rischio di sversamento di sostanze inquinanti in caso d'incidente".

CONSIDERATO, che la proponente nella documentazione integrativa prodotta afferma che: *i*) ha proceduto al rilievo del tratto di stradella interessato (che collega alla S.P. 69), constatando che "la larghezza media netta odierna risulta superiore ai 6 mt ed in buono stato d'uso (impermeabilizzazione). Contando i cigli laterali che contengono filari di alberi, inoltre, si arriva in diversi punti oltre i 7 mt. In altri punti, invece, l'allargamento del tratto stradale odierno risulterebbe impedito dalla presenza dell'alveo del canale (Sez.2-Sez.4); ii) "....provvederà preliminarmente all'avvio e durante tutta la gestione dell'impianto, alla puntuale manutenzione della stessa laddove renderla perfettamente fruibile al passaggio dei mezzi con l'obiettivo che la trattativa avviata, a seguito della ricezione nota n. prot. 042653 del 24.07.2020 Servizio 1, coi soggetti elencati in TAB.1 ai fini dell'acquisto e la seguente trasformazione in strada E urbana di quartiere" possa trovare immediato compimento.

particella	foglio	proprietà
272	52-CT	AGRIFIN
182	52-CT	FAGONE
424	52-CT	FAGONE


TAB.1: Elenco p.lle stradella di servizio – Proprietà di terz

182	52-CT	FAGONE
424	52-CT	FAGONE
277	52-CT	TRICC,4RICHI
279	52-CT	TRICCARICHI
400	52-CT	TRICCARICHI
102	52-CT	TDICC ADICUI

VALUTATO quindi che l'accesso all'impianto dovrà avvenire dalla S.P. 69/11;

VALUTATE, altresì, le risultanze del sopralluogo effettuato dalla CTS al fine di verificare quanto dichiarato dalla ditta proponente, con particolare riferimento alle condizioni delle strade e della relativa viabilità, dalle quali è emerso che: i) la SP70 - che costeggia la Riserva Naturale Oasi del Simeto nonché la ZSC ITA07001 Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga e ITA070029 Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce - si presenta in precarie condizioni; nonché, correndo lungo l'argine del fiume Dittaino (affluente del fiume Simeto), risulta a rischio esondazione nei periodi di piena; ii) la SP69 e la strada interpoderale che, dipanandosi dalla strada statale arriva fino all'accesso della struttura, si presentano, invece, in discrete condizioni ed in particolare, la strada interpoderale si presta a quanto stabilito con le prescrizioni dal CTS.

CONSIDERATO eVALUTATO e, altresì, che la ditta proponente non ha prodotto alcuna documentazione che attesti quanto dichiarato in ordine alla disponibilità della stradella ovvero documentazione dalla quale sia, anche solo astrattamente desumibile, la presenza di trattative finalizzate ad ottenere da parte della proprietà la disponibilità anche solo del passaggio dei mezzi per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto, la prescrizione n. 5 è parzialmente ottemperata.



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Ai fini dell'ottemperanza la società proponente dovrà produrre idonea documentazione attestante la disponibilità della stradella di proprietà di terzi al fine di consentire il passaggio dei mezzi per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto.

Prescrizione n.6

CONSIDERATO che la prescrizione n.6 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: dovrà prevedersi un'area per il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc.). Area che dovrà essere appositamente attrezzata e impermeabilizzata, al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "un'area che verrà utilizzata per il deposito temporaneo di carburanti, lubrificanti ed in genere materiale/rifiuto da officina. La stessa area risulta attrezzata secondo la normativa di settore ed impermeabilizzata (Rif. Planimetria Generale)";

VALUTATO che nella suddetta planimetria il proponente individua l'area contrassegnata con il n. 16 come area deposito olii e lubrificanti;

CONSIDERATO e VALUTATO che della suddetta area il proponente, nella documentazione integrativa. indica:

- superficie: 11,96*7,44 mq confinata e posta all'interno del locale "Officina". Tale area risulta indicata in Planimetria Generale già in atti al n.16;
- tipo di impermeabilizzazione: nell'ordine "PICACEM OSMOTICO PRIMER IDROPOX –RESINA EPOSSIDICA CATALIZZATA REPOX SMALTO POLIURETANICO ALIFATICO POLISINTER"
- modalità attrezzamento area: l'area verrà dotata di contenitori mobili dotati di bacini di contenimento per fusti e bulks L'intera area inoltre verrà attrezzata "a piatto doccia" per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali.


La prescrizione n. 6 è ottemperata;

Prescrizione n.7

CONSIDERATO che la prescrizione n.7 del D.A. n.290 del 24/06/2019 recita: "il proponente dovrà predispone il Piano di emergenza interna (PED e inviare al Prefetto di Catania le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE), così come disposto dall'art. 26-bis introdotto nel Decreto Legge n.113/2018, nel corso della conversione in legge, avvenuta con Legge 132/2018";

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente con documentazione integrativa prodotta ha trasmesso copia ricevuta trasmissione PEI ed informazioni per P.E.E comprensiva di elaborati, trasmessi al Prefetto, al DRAR, al DAR ed alla Città Metropolitana di Catania in data 30.07.2020.

CONSIDERATO che con la Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 avente ad oggetto "disposizioni attuative dell'art. 26 bis, inserito dalla legge 1 Dicembre 2018 n° 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti" il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a fornire le prime indicazioni operative sull'art. 26 bis anche relativamente alle informazioni da fornire al Prefetto al fine di redigere il PEE;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91


CONSIDERATO che nella suddetta Circolare "per quanto riguarda le informazioni da fornire ai Prefetti ai sensi dell'art. 26 comma 4 per l'elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell'impianto fornendo adeguate informazioni circa:

- Ragione sociale e indirizzo dell'impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza;
- Descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
- Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi: quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l'impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
- Descrizione degli impianti tecnici;
- Descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell'impianto.
- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente;
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

CONSIDERATO che "tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i Prefetti potranno autonomamente richiedere informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE."

VALUTATO che il PEE redatto dalla proponente non risulta conforme alla Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 il Ministero dell'Ambiente in quanto non risultano agli atti le informazioni di seguito meglio specificate:

- indicazione del numero degli addetti;
- piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita:

La prescrizione n. 7 è parzialmente ottemperata.

Ai fini dell'ottemperanza la proponente, ai sensi della Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 del Ministero dell'Ambiente, dovrà fornire al Prefetto per la redazione del PEE le informazioni di cui sopra.

Prescrizione n. 8

CONSIDERATO che la prescrizione n. 8 del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "Il proponente, prima dell'avvio dei lavori, è onerato a trasmettere all'autorità competente il progetto esecutivo adeguato secondo le superiori prescrizioni".

CONSIDERATO e VALUTATO, che il proponente ha trasmesso il progetto esecutivo con istanza n. 74 del 20.03.2020, reperita in atti, la <u>prescrizione n. 8 non è ottemperata</u>, in quanto non risultano ottemperate tutte le prescrizioni relative alla progettazione esecutiva.


Prescrizione n. 26

CONSIDERATO che la prescrizione n. 26 del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "dovrà installare due campionatori olfattometrici dotati di sistema di misurazione del tipo olfattometria dinamica che si basi sulla percezione olfattiva di un gruppo di persone (panel test) che valutino gli odori loro presentati:

- un campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno del perimetro dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania:
- un campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno della R.N.O Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", in area quanto più prossima all'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania e con l'Ente gestore della stessa R.N.O.;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio e Controllo ante operam prevede che "Per quanto riguarda i campionatori olfattometrici (n.2) essi verranno installati nelle n.2 centraline meteo, di cui una posta a valle del perimetro di impianto e l'altra presso la R.N.O. "Oasi del Simeto" in linea agli studi previsionali relativi alla ricaduta delle emissioni aeriformi. Non è prevista l'installazione all'interno dell'Oasi del Simeto, bensì al confine, in quanto l'Oasi coincide con l'alveo del fiume."

VISTO il Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), proposto dalla Società R.E.M. S.r.l. con pec del 26 luglio 2019 (prot. ARPA Sicilia n. 40083 del 29 luglio 2019), ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, a condizione che venga prodotta dalla Società, entro 30 giorni dall'adozione del P.A.U.R., la stesura del PMeC;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno di una centralina di monitoraggio al perimetro industriale nella postazione a valle del complesso industriale; il secondo campionatore olfattometrico, dovranno essere invece installato presso la R.N.O. "Oasi del Simeto" previo accordo con l'Ente gestore della Riserva, in una zona ove lo studio previsionale stima la massima ricaduta delle emissioni aeriformi."

VALUTATO che ARPA con nota prot. 42215 del 23.07.2020 avente ad oggetto "Valutazione PMC relativo ad impianto di compostaggio ditta R.E.M. s.r.l.-Autorizzazione P.A.U.R – D.A. n.412/GAB del 19.12.2019; riscontro nota prot.11 del 13.01.2020 (prot. ARPA Sicilia n.1588 del 14.01.2020)" trasmessa via PEC il 23/07/2020 e, pertanto, ratione temporis, non oggetto di esame e valutazione ai fini della trattazione del parere reso dalla CTS in data 24.07. 2020, ha approvato a condizione il PMC.

VALUTATO che tra le condizioni elencate nella suddetta nota non vi è alcun riferimento al posizionamento delle centraline e che per questo si intendono approvate così come disposte nel PMC trasmesso dalla ditta R.E.M. s.r.l. in data 13.01.2020;

CONSIDERATO il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 con la quale, in relazione alla detta prescrizione e, limitatamente al campionatore da installarsi all'interno della R.N.O., la ditta R.E.M ha evidenziato come "risulta impossibile allocare una centralina all'interno della riserva in quanto vorrebbe dire allocarla all'interno del fiume Simeto.... Si opta per un posizionamento al confine della riserva su proprietà della stessa ditta onde evitare vandalismi. La geografia dei venti e la scelta già concordata con ARPA di piazzare n° 2 centraline sul vertice Nord- Ovest dell'impianto (CM3), ed una sul vertice Sud- Est (CM1), residua la scelta di piazzare la centralina sul fronte Nord- Est dell'impianto al confine con l'argine del fiume Simeto (CM3)"

CONSIDERATO e **VALUTATO** che in riscontro alla detta nota, la Città Metropolitana di Catania con nota prot. 31113 del 10.06.2020 ha rilevato come "relativamente alla prescrizione 26 e 27 del D.A. 290/GAB del 24.06.2019, si condivide quanto in nota relativamente al posizionamento interno all'azienda, ritenendo, però, opportuno installare un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale che rappresenta quello più vicino, in linea d'area, alle aree urbanizzate potenzialmente interessate";

VALUTATO che l'ubicazione, rispetto a quanto indicato dalla Città Metropolitana di Catania relativamente al posizionamento di un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale, risulta, in ogni caso, difforme rispetto a quanto riportato nel PMC approvato da ARPA con nota prot. 42215 del 23.07.2020;


VALUTATO, quindi, che la proponente afferma che la centralina dotata di campionatore olfattometrico sarà posizionata sul fronte est dell'impianto all'interno del confine aziendale ed in modo da essere accessibile agli enti di controllo, ovvero, alle coordinate LAT 37.409886° N – LONG 15.003829 ° come indicato dall'ente gestore della Riserva.

VALUTATO che in relazione a quanto rilevato dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. 31113 del 10.06.2020, ARPA dovrà procedere alla valutazione e, conseguente, approvazione della nuova allocazione della terza centralina per come definita dall'Ente Gestore;

La prescizione n. 26 è parzialmente ottemperata;

Ai fini dell'ottemperanza ARPA, in relazione a quanto dedotto ed argomentato dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. 31113 del 10.06.2020, dovrà valutare e, conseguentemente, approvare la nuova allocazione della terza centralina per come definita dall'Ente Gestore.

Prescrizione n. 27



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che <u>la prescrizione n. 27</u> del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "27 dovrà installare tre centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento di parametri sia fisici che chimici, in modo tale da effettuare il monitoraggio in continuo almeno dei seguenti parametri:


- Direzione e intensità del vento;
- Temperatura, pressione e umidità;
- Polveri;
- Altri eventuali parametri per i quali l'ARPA Sicilia ST di Catania intende svolgere un monitoraggio in continuo;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'interno del perimetro dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'esterno dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'interno della R.N.O Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", in area quanto più prossima all'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania e con l'Ente gestore della stessa R.N.O.;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio e Controllo *ante operam* prevede che "saranno installate numero 3 centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento in automatico dei seguenti parametri: direzione ed intensità del vento, temperatura, pressione, umidità e polveri sottili (PM 10)".

VISTO il Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), proposto dalla Società R.E.M. S.r.l. con pec del 26 luglio 2019 (prot. ARPA Sicilia n. 40083 del 29 luglio 2019), ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, a condizione che venga prodotta dalla Società, entro 30 giorni dall'adozione del P.A.U.R., la stesura del PMeC;

VALUTATO che nel suddetto parere "....in ottemperanza alle prescrizione n. 27 del D.A. 230 /GAB del 24/06/2019, il gestore dovrà installare tre centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento di parametri meteo e di parametri chimici,Per quanto riguarda il posizionamento delle 3 centraline , due centraline dovranno essere installate in prossimità del perimetro del complesso produttivo;sostanzialmente situate a monte ed a valle del complesso produttivo lungo la direttrice del vento dominante sia in periodo estivo che in quello invernale...... la terza centralina, dovrà essere invece installata presso la R.N.O. "Oasi del Simeto" previo accordo con l'Ente gestore della Riserva, in una zona ove lo studio previsionale stima la massima ricaduta delle emissioni aeriformi."

VALUTATO che ARPA con nota prot. 42215 del 23.07.2020 avente ad oggetto "Valutazione PMC relativo ad impianto di compostaggio ditta R.E.M. s.r.l.-Autorizzazione P.A.U.R – D.A. n.412/GAB del 19.12.2019; riscontro nota prot.11 del 13.01.2020 (prot. ARPA Sicilia n.1588 del 14.01.2020)" trasmessa via PEC il 23/07/2020 e, pertanto, ratione temporis, non oggetto di esame e valutazione ai fini della trattazione del padalla CTS data 24.07. rere reso in 2020, ha approvato a condizione



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che tra le condizioni elencate nella suddetta nota non vi è alcun riferimento al posizionamento delle centraline e che per questo si intendono approvate così come disposte nel PMC trasmesso dalla ditta R.E.M. s.r.l. in data 13.01.2020;

CONSIDERATO il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 con la quale, in relazione alla detta prescrizione e, limitatamente al campionatore da installarsi all'interno della R.N.O., la ditta R.E.M ha evidenziato come "risulta impossibile allocare una centralina all'interno della riserva in quanto vorrebbe dire allocarla all'interno del fiume Simeto.... Si opta per un posizionamento al confine della riserva su proprietà della stessa ditta onde evitare vandalismi. La geografia dei venti e la scelta già concordata con ARPA di piazzare n° 2 centraline sul vertice Nord- Ovest dell'impianto (CM3), ed una sul vertice Sud- Est (CM1), residua la scelta di piazzare la centralina sul fronte Nord- Est dell'impianto al confine con l'argine del fiume Simeto (CM3)"

CONSIDERATO e VALUTATO che in riscontro alla detta nota, la Città Metropolitana di Catania con nota Prot. 31113 del 10.06.2020 ha rilevato come "relativamente alla prescrizione 26 e 27 del D.A. 290/GAB del 24.06.2019, si condivide quanto in nota relativamente al posizionamento interno all'azienda, ritenendo, però, opportuno installare un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale che rappresenta quello più vicino, in linea d'area, alle aree urbanizzate potenzialmente interessate.";

VALUTATO che l'ubicazione, rispetto a quanto indicato dalla Città Metropolitana di Catania relativamente al posizionamento di un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale, risulta, in ogni caso, difforme rispetto a quanto riportato nel PMC approvato da ARPA con nota prot. 42215 del 23.07.2020;

VALUTATO, quindi, che la proponente afferma che la centralina dotata di campionatore olfattometrico sarà posizionata sul fronte est dell'impianto all'interno del confine aziendale ed in modo da essere accessibile agli enti di controllo, ovvero, alle coordinate LAT 37.409886° N – LONG 15.003829 ° N come indicato dall'ente gestore della Riserva.

VALUTATO che in relazione a quanto rilevato dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. 31113 del 10.06.2020, ARPA dovrà procedere alla valutazione e, conseguente, approvazione della nuova allocazione della terza centralina per come definita dall'Ente Gestore;

La prescrizione n. 27 è parzialmente ottemperata


Ai fini dell'ottemperanza ARPA, in relazione a quanto dedotto ed argomentato dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. 31113 del 10.06.2020, dovrà valutare e, conseguentemente, approvare la nuova allocazione della terza centralina per come definita dall'Ente Gestore.

Tutto ciò visto, considerato e valutato la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale della Regione Siciliana, per le ragioni sopra esposte, valuta nel suo complesso il progetto esecutivo presentato come meglio specificato di seguito, ed esprime il seguente

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali


Parere

- Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 1, 4, 6, sono ottemperate;
- Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 2 non è ottemperata;



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 3 è parzialmente ottemperata. Ai fini dell'ottemperanza la società proponente dovrà prevedere un sistema di protezione (porta/ barriera) dell'area di stoccaggio del verde.
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 5 è parzialmente ottemperata, Ai fini dell'ottemperanza la società proponente dovrà produrre idonea documentazione attestante la disponibilità della stradella di proprietà di terzi al fine di consentire il passaggio dei mezzi per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto.
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 7 è parzialmente ottemperata, ai fini dell'ottemperanza la proponente dovrà fornire al prefetto per la redazione del PEE, ad integrazione di quanto già trasmesso, tutte le informazioni per come previsto nella punizione di cui alla Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 del Ministero dell'Ambiente.
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 8 deve ritenersi non ottemperata in quanto non risultano ottemperate tutte le prescrizioni relative alla progettazione esecutiva;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 26 è parzialmente ottemperata, ai fini dell'ottemperanza ARPA dovrà approvare la nuova allocazione definita dall'Ente Gestore della terza centralina;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 27 è parzialmente ottemperata, ai fini dell'ottemperanza ARPA dovrà approvare la nuova allocazione definita dall'Ente Gestore della terza centralina;



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Sigla progetto: CT15 RIF 69

Ditta Proponente: REM S.r.l.

PROCEDIMENTO: Verifica di ottemperanza - "Impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale in C.da Milisinni, località Passo Martino nel Comune di Catania"

PARERE redatto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana.

Parere C.T.S. n. 331 del 08.10.2020

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i";

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;


VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali:

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;"

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;


VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il parere n. 185/2019, approvato nella seduta del 29.05.2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da 52 pagine), con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto esaminato, a condizione che siano messe in atto le misure di mitigazione/compensazione contenute nello Studio d'Impatto Ambientale al capitolo 6 e nella Valutazione d'Incidenza Ambientale da pag. 58 a pag. 68 e da pag. 80 a pag. 92, in uno a quelle stabilite dalla Città Metropolitana di Catania con parere nota prot. 43436 e con le altre prescrizioni/condizioni stabilite dal suddetto D.A.



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il Parere Istruttorio Conclusivo approvato nella seduta del 17.04.2019, n. 127/2019 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da 57 pagine), richiamato nel parere n.185/2019, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale a condizione che vengano rispettate n. 76 prescrizioni.


VISTE le controdeduzioni da parte della ditta REM al PIC del 23.04.2019.

VISTO e RILEVATO che irritualmente sono stati rilasciati due Pareri Istruttori Conclusivi per la stessa procedura: il Parere n. 127 del 17/04/2019 e il Parere n. 185 29/05/2019; quest'ultimo rilasciato in seguito alla richiesta avanzata dalla ditta REM prot. DRA n.27596 del 24/04/2019. Si evidenzia in particolare, la cancellazione di alcune rilevanti prescrizioni, come quella relativa alla conformità della proposta progettuale al Piano d'Ambito e alla conseguente acquisizione da parte della ditta del nulla osta preventivo della SRR, a cui la legge regionale 9/2010 demanda in via esclusiva la previsione impiantistica a servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

VISTO il decreto ARTA di approvazione con condizioni n. 290/GAB del 24.06.2019;

VISTA la nota prot. ARTA n. 22568 del 29.04.2020 con la quale il Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" comunica e trasmette alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale il progetto consegnato composto dai seguenti elaborati:


- 1. ISTANZA VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO CON INSERIMENTO PRESCRIZIONI AI SENSI DEL D.I.GS N.152/2006 E S.M.I
- **1.1** RIELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SECONDO PRESCRIZIONI D.A n.290 del 24/06/2019 (DECRETO V.I.A)
- **1.2** RIELABORAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SECONDO PRESCRIZIONI D.D.S n.1286 del 22/10/2019 (DECRETO A.I.A)
- **1.3** DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ELABORATI PROGETTUALI ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, n. 207 IMPIANTO COMPOSTAGGIO "MILISINNI"
- 2 RELAZIONI TECNICHE-SPECIALISTICHE
- **2.1** RELAZIONE TECNICA GENERALE
- 2.2 RELAZIONE GEOLOGICA TECNICA
- 2.2.1 ANALISI PROVE GEOTECNICHE
- 2.3 RELAZIONE IDROGEOLOGICA E COMPATIBILITA' IDRAULICA
- **2.4** INDAGINE SISMICA MASW
- 2.5 RELAZIONE SULLA GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE
- 2.6 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO AD IDRANTI
- 2.7 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ANTINCENDIO: GRUPPO ELETTROGENO
- 2.8 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
- 2.9 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- **2.10** SISTEMA DI GESTIONE E TRATTAMENTO ARIE
- 2.11 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SERVIZI ANNESSI
- 2.11.1 PARERE ASP SERVIZI ANNESSI
- 3 ELABORATI SICUREZZA
- 3.1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO STIMA COSTI SICUREZZA
- **3.2** SCHEMA ORGANIZZAZIONE CANTIERE
- 3.3 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 4 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- **4.1** RELAZIONE GENERALE
- **4.2** MANUALE USO E MANUTENZIONE
- **5** ELABORATI ECONOMICI
- **5.1** COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- **5.2** ELENCO PREZZI UNITARI
- **5.3** ANALISI PREZZI
- 5.4 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
- **5.5 QUADRO ECONOMICO**
- **6** ELABORATI GRAFICI
- **6.1** INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- 6.2 PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- **6.3** PLANIMETRIA GENERALE PROGETTO
- **6.4** PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE E SCHEMA PORTONI/BARRIERE ANTIAL-LAGAMENTO
- 6.5 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE LINEE PERCORRENZA INTERNE E RIFIUTI
- 6.6 PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGI
- **6.7** PLANIMETRIA E SCHEMA GESTIONE ACQUE METEORICHE
- 6.8 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI BIOCELLE
- **6.8.1** FASI POSA PAVIMENTO BIOCELLA
- **6.8.2** PARTICOLARE CANALETTA BIOCELLA
- **6.8.3** PARTICOLARE PLENUM FONDO BIOCELLE
- 6.9 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI BIOFILTRO



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- **6.9.1** PARTICOLARE ZONA SCRUBBER
- 6.9.2 ASSONOMETRIA SISTEMA VENTILAZIONE-TRATTAMENTO ARIE
- 6.10 ARCHITETTONICO IMPIANTO DI RITIRATA PERCOLATO CON SISTEMA VUOTO
- **6.11** IMPIANTO RILANCIO PERCOLATO
- 6.12 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE SISTEMA DI PESA
- **6.13** SISTEMA UBICAZIONE FOSSA IMHOFF
- 6.14 PLANIMETRIA "EX EDIFICIO 36" STATO DI FATTO
- 6.15 PLANIMETRIA "EX EDIFICIO 36" STATO DI PROGETTO
- **6.16 PLANIMETRIA IMPIANTO ANTINCENDIO**
- **6.17** SCHEMA E CARATTERISTICHE IMPIANTO LAVARUOTE
- 6.18 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE AREA CONFERIMENTO
- 6.19 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA DI MATURAZIONE FINALE
- 6.20 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA STOCCAGGIO PRODOTTO FINALE
- 6.21 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI AREA DEPOSITO SOVVALLI
- 6.22 PIANTA, PROSPETTO E SEZIONE COPERTURA PERCORSI RIFIUTI
- **6.23** SCHEMA E CARATTERISTICHE IMPIANTI DI DISOLEAZIONE
- **6.24** SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO GENERALE
- **6.25** UNIFILARI QUADRI ELETTRICI
- **6.26** IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICI

ALLEGATI

P.A.U.R + TIT. ABILITATIVI

PMC del 13.01.2020

CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA


MAPPA CATASTALE

TITOLO DI PROPRIETÀ

DOC AMMINISTRATORE

VISTA il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 della ditta REM srl avente ad oggetto "prescrizioni D.A. n° 290/GAB del 24.06.2019 - Decreto VIA impianto di compostaggio Milisinni CT";

VISTA la nota prot. 31113 del 10.06.2020 della Città Metropolitana di Catania avente ad oggetto "prescrizioni D.A. n° 290/GAB del 24.06.2019 - Decreto VIA impianto di compostaggio Milisinni CT. Evidenziazio-



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91


ni", nonché la nota prot. n. 37583 del 13.07.2020 di "riscontro alla comunicazione DAR prot. n. 27011 del 06.07.2020: verifica di ottemperanza...";

VISTO il parere C.T.S. n. 242 del 24.07.2020 che definiva le ottemperanze come di seguito riportato:

- "Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 19, 20, 21, sono ottemperate, esclusivamente per la fase di progettazione esecutiva;
- Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 2, 5, 7, 8, 26, 27, non sono ottemperate;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 1 è parzialmente ottemperata, dovendo la ditta per ottemperare completamente precisare natura e caratteristiche degli interventi programmati per la riqualificazione secondo le direttive previste dal GSE per il contenimento dei consumi energetici e caloriferi;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 3 è parzialmente ottemperata, in quanto la proponente, relativamente all'area di stoccaggio verde dalla Planimetria Generale-schema portoni /barriere antiallagamento, non ha previsto alcun sistema di protezione (porta/ barriera);
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 4 è parzialmente ottemperata, in quanto dalla documentazione versata in atti dalla proponente non emerge, né tampoco è possibile desumere, se le acque di prima pioggia derivanti dalle aree esterne pavimentate (convogliate dopo i primi 10 mm pioggia) pari a 30 m³ e quelle derivanti dalle aree di deposito del verde (convogliate dopo i primi 5 mm di pioggia) pari a 6 m³ verranno stoccate nella stessa vasca di trattamento acque di prima pioggia il cui volume è pari a 38 m³.;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 6 è parzialmente ottemperata, in quanto con riferimento all'area che verrà utilizzata per il deposito temporaneo di carburanti, è del tutto omessa ogni indicazione afferente: i) la superficie; ii) il tipo di impermeabilizzazione; iii) ne come verrà attrezzata tale area;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 8 deve ritenersi non ottemperata in quanto non risultano ottemperate tutte le prescrizioni relative alla progettazione esecutiva;"

VISTA la nota prot. n. 29567 del 22.07.2020 avente ad oggetto la "notifica del verbale della conferenza del 14 Luglio 2020" prodotta sotto forma di minuta ed immessa nel portale si.vvi. in data 23.07.2020;

VISTA la nota prot. ARTA n. 42215 del 23.07.2020 dell'ARPA Sicilia avente ad oggetto la "valutazione PMC relativo ad impianto di compostaggio ditta R.E.M. srl - autorizzazione P.A.U.R. - D.A. n. 412/Gab del 19.12.2019; riscontro nota prot. 11 del 13.01.2020 (prot. ARPA Sicilia n. 1588 del 14.01.2020)" con la quale si è approvato il PMC alle condizioni di seguito meglio specificate: "Il paragrafo 13 Gestione dell'impianto / Controllo delle fasi critiche / Manutenzioni del PMC in esame, deve essere opportunamente integrato ed ampliato con la descrizione dettagliata di una Procedura operativa finalizzata alla identificazione univoca di ciascun lotto di rifiuto sottoposto a trattamento, che riporti (a partire dalla fase R13) le date di inizio e di fine di ogni singola fase lavorativa a cui viene sottoposto il lotto stesso, le percentuali delle frazioni che compongono la miscela ed ogni altro elemento utile alla identificazione del lotto; in particolare la suddetta procedura dovrà specificare gli accertamenti tecnici da dover effettuare per verificare il completamento della fase ACT e l'avvenuta maturazione dell'ammendante prodotto a compimento dell'operazione R3; al riguardo si ritiene di evidenziare che la produzione di ammendante compostato misto, per come de-



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91


scritto dal D.Lgs 75/10, è un prodotto "... ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici ..." – prescrizioni n. 10, 11, 15 e 16. Non è superfluo ricordare che qualora la trasformazione descritta nel citato decreto non sia compiuta il materiale ottenuto mantiene lo status giuridico di rifiuto; Inoltre la suddetta procedura dovrà: i) Specificare le procedure da adottare per la gestione delle non conformità, eventualmente riscontrabili a fine fase ACT o a fine maturazione; ii) Specificare la tipologia di sistema di controllo in continuo dei parametri caratterizzanti la fase ACT e le azioni correttive da adottare in caso di derive di processo; iii)Prevedere la predisposizione di un registro relativo ad interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria afferenti ad ogni fase del ciclo produttivo, con pagine numerate e vidimate; iv)Prevedere l'adozione di adeguata cartellonistica per contrassegnare tutti i settori ed i lotti in lavorazione. Si ribadisce che, ad avviso della scrivente Agenzia, il compimento delle fasi ACT e maturazione deve essere subordinato alla verifica del rispetto dei valori di Indice Respirometrico Potenziale e non di Indice Respirometrico sul campione tal quale come riportato a pg. 32 del PMC in valutazione. Tale indicazione è già stata espressa nell'ambito della CdS finale del 11/09/2019, con nota prot. ARPA Sicilia n. 47499 del 11/09/2019 che è parte degli atti su cui si fonda il provvedimento autorizzativo. Valgono infine le seguenti considerazioni generali: Le misure previste nel PMC in esame sono applicabili alle condizioni di regime dell'impianto escluse le fasi di messa in esercizio e di condizionamento i cui tempi saranno concordati con ARPA Sicilia - UOS Attività Produttive CT.).

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alle Autorità competenti e ad ARPA Sicilia - UOS Attività Produttive CT. Successivamente all'entrata in esercizio, Il gestore della installazione dovrà altresì trasmettere ad ARPA Sicilia - UOS Attività Produttive CT, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione di commento sui dati caratteristici dell'attività e sui risultati di sintesi del monitoraggio di propria competenza relativi all'anno precedente; la relazione dovrà essere corredata, se del caso, da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. La relazione annuale dovrà contenere anche una sintesi non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi. Il gestore degli impianti dovrà farsi carico di attrezzare e rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) tutti i punti di emissione oggetto del P.A.U.R."

VISTA la nota prot. 226/2020 del 31.07.2020 della ditta R.E.M. assunta al prot. ARTA al n. 44715 del 03.08.2020 avente ad oggetto "...Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D. Lgs. N. 152/2006 - riscontro nota servizio 1 DRA n. prot. 042653 del 24.07.2020 - richiesta integrazioni" con la quale la ditta proponente, nel riscontrare alla citata nota di trasmissione del "parere n. 242/2020 del 24/07/2020 reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di consentire a codesta Ditta di produrre ogni documentazione integrativa utile al superamento delle inottemperanze parziali e/o totali evidenziate nel suddetto parere", ha trasmesso "la documentazione integrativa richiesta - ove si dà atto, distintamente per ognuna delle prescrizioni ritenute "non ottemperate" o "parzialmente ottemperate", dei chiarimenti, modifiche o precisazioni atti a superare i rilievi della Commissione".

VISTA la "Relazione Tecnica Riscontro Nota Servizio 1 D.R.A. n. prot. 042653 del 24.07.2020 - Richiesta integrazioni" e gli allegati prodotti di seguito meglio specificati:

- 1. R.T RISCONTRO NOTA N.PROT 042653 DEL 24.07.20 DEL SERVIZIO 1 ARTA
- 2. REM PEI 03AGO2020 44423 03AGO20
- 3. PLAN GEN SCHEMA PORTONI ANTIALLAGAMENTO REV. DEL 27.07.20
- 4. PERMESSO A COSTRUIRE



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 5. RT CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI
- 6. PLAN GEN CON INDICAZIONE AREA STOCCAGGIO OLII
- 7. ALLEGATO RT IMPIANTI MECCANICI
- 8. INFO P.E.E ART 26 BIS LEGGE 132.2018
- 9. MAPPA CATANIA FOGLIO 52
- 10. RELAZIONE SERVIZI ANNESSI
- 11. RICEVUTA TRASMISSIONE P.E.I
- 12. RILIEVO STRADELLA
- 13. VISURA P.LLE STRADELLA
- 14. RT IMPIANTI MECCANICI
- 15. NOTA REM PROT 226 DEL 31-07-2020


VISTA la nota prot. 046495 del 10.08.2020 ARTA del Servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" avente ad oggetto "Progetto impianto di compostaggio e produzione fertilizzante naturale nel Comune di Catania - in variante allo strumento urbanistico - Richiesta di sopralluogo" con la quale il detto servizio, avendo appreso "da fonti di informazione pubblica di azioni giudiziarie ..nei confronti del direttore tecnico della discarica e di due imprenditori con interessi nel settore dei rifiuti dei quali, uno, sembrerebbe, riconducibile alla società "Realizzazioni e Montaggi srl" la quale, come si rileva sempre nell'articolo di stampa, sembrerebbe abbia ottenuto dalla Regione il via libera alla costruzione nella Piana di Catania, a poca distanza dall'Oasi del Simeto, del più grande impianto di compostaggio della Sicilia, i cui lavori sono iniziati lo scorso giugno... (ha) invita(to) i soggetti in indirizzo, ognuno per le specifiche competenze, a voler accertare eventuali violazioni in ordine al presunto avvio dei lavori. In particolare si invitano: la Città Metropolitana di Catania, ARPA Sicilia e l'Ispettorato Ripartimentale di Catania, in qualità di organi di controllo, a voler notiziare lo scrivente Dipartimento, anche al fine dell'eventuale applicazione delle procedure sanzionatorie..."

VISTA la nota prot. 049538 del 26.08.2020 ARTA del Servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" avente ad oggetto "Richiesta assistenza ad attività di verifica sui luoghi per la Commissione Tecnico Specialistica - "impianto di compostaggio e produzione di fertilizzante naturale nel comune di Catania, c.da Milisinni, località Passo Martino, s.p. n. 69/ii" con la quale nell'ambito delle attività di verifica sui luoghi di cui la Commissione Tecnica Specialistica può far uso; in seno alla procedura di Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali imposte con il D.A. 290/gab del 24/06/2019è stata richiesta, da parte della Commissione, al Corpo Forestale della Regione Siciliana assistenza all'esecuzione di un sopralluogo sull'area dell'impianto..."

CONSIDERATO che, in data 28.08.2020, si è svolto un sopralluogo presso l'area interessata dal progetto e sulla viabilità di accesso all'area.

CONSIDERATE e VALUTATE le risultanze emerse dal sopralluogo effettuato dalla CTS e, più in particolare, della circostanza che sarebbe stata riscontrata la presenza di alcuni manufatti edilizi, di recentissima realizzazione

VISTO il parere C.T.S. n. 270 del 31.08.2020 che definiva le ottemperanze come di seguito riportate:



Commissione Tecnica Specialistica


per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn° 1, 4, 6, sono ottemperate;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 2 non è ottemperata;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 3 è parzialmente ottemperata. Ai fini dell'ottemperanza la società proponente dovrà prevedere un sistema di protezione (porta/ barriera) dell'area di stoccaggio del verde.
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 5 è parzialmente ottemperata, ai fini dell'ottemperanza la società proponente dovrà produrre idonea documentazione attestante la disponibilità della stradella di proprietà di terzi al fine di consentire il passaggio dei mezzi per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto.
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 7 è parzialmente ottemperata, ai fini dell'ottemperanza la proponente dovrà fornire al prefetto per la redazione del PEE, ad integrazione di quanto già trasmesso, tutte le informazioni per come previsto nella punizione di cui alla Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 del Ministero dell'Ambiente.
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 8 deve ritenersi non ottemperata in quanto non risultano ottemperate tutte le prescrizioni relative alla progettazione esecutiva;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 26 è parzialmente ottemperata, ai fini dell'ottemperanza ARPA dovrà approvare la nuova allocazione definita dall'Ente Gestore della terza centralina;
- La prescrizione del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 n° 27 è parzialmente ottemperata, ai fini dell'ottemperanza ARPA dovrà approvare la nuova allocazione definita dall'Ente Gestore della terza centralina;

VISTA la nota prot. n. 051263 del 02.09.2020 con la quale l'ARTA Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - trasmetteva alla Ditta R.E.M il parere CTS n. 271 del 31.08.2020 al fine di "consentire alla... ditta di produrre ogni documentazione integrativa utile al superamento delle inottemperanze parziali e totali..."

VISTA la nota prot. n. 270/2020 del 09.09.2020 assunta al protocollo DRA al n. 52664 del 09.09.2020 avente ad oggetto "...verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.ii.mm. - Richiesta riscontro su richiesta rif. parere n. 271 CTS del 31.08.2020 Prescrizioni n. 26 - 27..." con la quale la Ditta R.E.M. ha chiesto all'ARPA "riscontro cogente segnatamente alle prescrizioni n. 26 e 27 relative all'allocazione della terza centralina di monitoraggio dotata di campionatore olfattometrico".

VISTA la nota della Ditta R.E.M. prot. n. 290/2020 del 29.09.2020 assunta al prot. ARTA al n. 56494 del 29.09.2020 avente ad oggetto "..Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 - Parere CTS n. 271/2020 del 31.08.2020 - richiesta integrazioni" con la quale la ditta proponente, nel riscontrare alla citata nota di trasmissione del "parere n. 271/2020 del 31.08.2020 reso dalla CTS, al fine di consentire a codesta Ditta di produrre ogni documentazione integrativa utile al superamento delle inottemperanze parziali e/o totali evidenziate nel suddetto parere", ha trasmesso "la documentazione integrativa richiesta - ove si dà atto, distintamente per ognuna delle prescrizioni ritenute "non ottemperate" o "parzialmente ottemperate", dei chiarimenti, modifiche o precisazioni atti a superare i rilievi della Commissione".



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91


VISTA la nota prot. n. 0058802/220 del 28.09.2020 avente ad oggetto "...verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.ii.mm - Richiesta riscontro su richiesta rif. parere n. 271 CTS del 31.08.2020 Prescrizioni n. 26 - 27..." con la quale l'ARPA ha espresso parere favorevole "a condizione che, nel caso in cui si dovessero avere dati poco significativi a seguito del monitoraggio in continuo della centralina dotata di campionatore olfattometrico, posizionata ad EST dell'impianto, all'interno del confine aziendale, con coordinate LAT 37.409886° N e, la stessa, anche alla luce dei risultati di eventuali studi modellistici, possa essere rilocata come inizialmente previsto con nota ARPA Sicilia prot. 47499 del 11.09.2020".

VISTA la "Relazione Tecnica Riscontro Nota Servizio 1 D.R.A. n. prot. 051263 del 02.09.2020 - Richiesta integrazioni" e gli allegati prodotti di seguito meglio specificati:

- 1. RELAZIONE TECNICA RISCONTRO NOTA SERVIZIO 1 D.R.A. N.PROT. 051263 DEL 02.09.2020;
- 2. TAV1 LAYOUT & MACROAREE IMPIANTO;
- 3. TAV2 IMPIANTI TECNICI & MISURE DI SICUREZZA;
- 4. TRASMISSIONE INTEGRAZIONE PEE;
- 5. ALL PRESCRIZIONE 26 CORRISPONDENZA CON ARPA;
- 6. ALL PRESCRIZIONE 27 CORRISPONDENZA CON ARPA;
- 7. ALL_PRESCRIZIONE_3_PLANIMETRIA_GENERALE_SCHEMA_BARRIERE_ANTIALLAGAM ENTO;
- 8. ALL PRESCRIZIONE 5 SUB ALL 1 ATTO COMPRAVENDITA
- 9. ALL PRESCRIZIONE 5 SUB ALL 2 ATTO FUSIONE;
- 10. ALL PRESCRIZIONE 5 SUB ALL 3 VERBALE ASSEMBLEA & PERIZIA GIURATA;
- 11. ALL PRESCRIZIONE 5 SUB ALL 4 DICHIARAZIONE STRADELLA;
- 12. ALL PRESCRIZIONE 5 SUB ALL 5 MAPPA CATASTALE;
- 13. ALL_PRESCRIZIONE_5_SUB_ALL_6A_VISURA_CATASTALE;
- 14. ALL_PRESCRIZIONE_5_SUB_ALL_6B_VISURA_CATASTALE;
- 15. ALL PRESCRIZIONE 5 SUB ALL 7 FOTO PONTICELLO;
- 16. ALL PRESCRIZIONE 5 SUB ALL 8 ATTO COSTITUZIONE SERVITU;
- 17. ALL PRESCRIZIONE 7 INTEGRAZIONI INFORMAZIONI REDAZIONE PEE;

CONSIDERATO e VALUTATO il contenuto della documentazione versata in atti con la quale la ditta proponente ha dedotto ed argomentato in ordine alle prescrizioni non ottemperate (2-8) ed a quelle parzialmente ottemperate (3-5-7-26-27), si riportano le seguenti verifiche di ottemperanza.

Prescrizione n.2



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che la prescrizione n.2 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: i materiali impiegati per la ristrutturazione degli edifici dovranno rispettare i criteri minimi ambientali (c.d. C.A.M.);

CONSIDERATO che con riferimento alle prescrizioni di cui al punto 2.3. dell'allegato al D.M. 11/10/2017 "Specifiche tecniche dell'edificio" il proponente afferma che "i materiali che rispettino i CAM dovranno essere utilizzati per i soli edifici oggetto di ristrutturazione."; e che il progetto di che trattasi "... prevede nell'ambito della ristrutturazione ... degli edifici: la manutenzione ordinaria dei corpi di fabbrica individuati con il n. 25, 26, 33, 34 e 37 e la manutenzione straordinaria del corpo di fabbrica individuato con il n. 36 (locale uffici e spogliatoi)....per i quali non si procederà ad alcun intervento inerente la casistica elencata al paragrafo 2.3 e seguenti dell'allegato al DM 11 ottobre 2017, in quanto non trattasi, in ogni caso, di: ristrutturazione importante di primo livello; ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 (duemilacinquecento) metri quadrati; ristrutturazione importante di secondo livello di edifici con superficie utile di pavimento inferiore a 2500 (duemilacinquecento)metri quadrati e per i progetti di riqualificazione energetica; interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3, e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello; interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro edilizio; interventi di nuova costruzione e degli interventi di ristrutturazione rilevante, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.); interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli interventi di ristrutturazione.

CONSIDERATO e VALUTATO che con riguardo alla prescrizioni richiamate al punto 2.3. dell'allegato al D.M. 11/10/2017 "Specifiche tecniche dell'edificio" nella parte afferente la fase progettuale la ditta proponente ha argomentato e dedotto in ordine alle misure ivi previste, richiamando il contenuto della documentazione prodotta al fine di ottenere i regimi autorizzativi previsti dalla legge utili per il rilascio del permesso a costruire;


CONSIDERATO e VALUTATO che con riferimento alle prescrizioni di cui al punto 2.4. dell'allegato al D.M. 11/10/2017 "Specifiche tecniche dei componenti edilizi" riferiti agli immobili "oggetto di ristrutturazione (manutenzione ordinaria dei corpi di fabbrica individuati con il n. 25, 26, 32, 33, 34,e 37 e manutenzione straordinaria del corpo di fabbrica individuato con il n° 36), la ditta proponente nella relazione allegata ha evidenziato, per ognuna delle specifiche tecniche pertinenti al caso che ci occupa, le misure che verranno adottate ed i criteri di scelta delle componenti edilizie afferenti la fase di cantiere ed approvvigionamento dei materiali;

La prescrizione n. 2 è ottemperata;

Prescrizione n.3

CONSIDERATO che la prescrizione n. 3 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: "tutte le strutture dovranno essere dotate di portoni a tenuta o da barriere antiallagamento aventi un'altezza non inferiore a un metro";

CONSIDERATO che il proponente afferma che il progetto esecutivo prevede: "l'installazione dei portoni a tenuta segnatamente alla biocelle di ossidazione per il contenimento dei miasmi. Laddove verranno installati portoni con caratteristiche diverse (es. a chiusura rapida) o laddove non è prevista l'installazione di alcun



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

portone si provvederà alla installazione di barriere antiallagamento con altezza pari 1 m (Rif. Planimetria Generale con indicazione e schema portoni/barriere antiallagamento)".

VALUTATO che dalla Planimetria Generale-schema portoni /barriere antiallagamento si evince che:

- l'area di biostabilizzazione sarà dotata di n. 16 portoni a tenuta 4200x4400;
- lo stoccaggio sovvalli sarà dotata di n. 2 portoni a tenuta 4200x4400;
- l'area trattamenti preliminari sarà dotata di:
 - o n. 2 portoni a tenuta 4200x4400
 - o n. 2 aperture ad impacchettamento rapido 4000x5000 con barriera antiallagamento esterna 4000x1000;
 - o n. 6 aperture ad impacchettamento rapido 4000x5000
- l'area di raffinazione finale sarà dotata di:
 - o n. 2 aperture ad impacchettamento rapido 7000x5000 con barriera antiallagamento esterna 7000x1000
- o n. 1 aperture ad impacchettamento rapido 6000x5000 con barriera antiallagamento esterna 6000x1000
- lo stoccaggio prodotto finito sarà dotato di n. 16 barriere antiallagamento esterna 6000x1000 a doppia cerniera;
- gli uffici e servizi saranno dotati di n. 6 barriere antiallagamento esterna 1000x1000


CONSIDERATO che, come si evince dalla documentazione in atti, la proponente, relativamente all'area di stoccaggio a verde dalla Planimetria Generale-schema portoni/barriere antiallagamento, non aveva previsto alcun sistema di protezione (porta/ barriera);

VALUTATO che il proponente nella documentazione integrativa del 29.09.2020 ha allegato la revisione della tavola progettuale "*Planimetria Generale – schema portoni/barriere antiallagamento*" nella quale, a seguito delle osservazioni della CTS nel parere n.271 del 31/08/2020, è stata prevista l'installazione della barriera antiallagamento anche nell'area di stoccaggio del verde.

CONSIDERATO che il proponente afferma che: "... è stata prevista l'installazione della barriera antiallagamento anche nell'area di stoccaggio a verde. Il sistema di barriera adottato...consente alla barriera stessa, allorquando inutilizzata ovvero aperta, di essere accostata al muro posto verticalmente all'area a verde
riportato in planimetria. Pertanto le acque dilavanti dall'area a verde a seguito di evento meteorico e dunque a barriera chiusa non potranno defluire nell'area coperta... verranno raccolte a mezzo gradette poste
all'ingresso dell'area a verde ed allontanate tutte le acque dilavanti l'area in oggetto delle quali solo i primi
5 mm verranno trattate attraverso il disoleatore posto a nord per come indicato in planimetria. Le altre verranno dirottate direttamente al canale interno all'impianto e da lì allontanate".

VALUTATO che la proponente ha, ad oggi, previsto l'installazione di una barriera antiallagamento anche nell'area di stoccaggio a verde e quindi che tutte le strutture saranno dotate di portoni a tenuta o da barriere antiallagamento aventi un'altezza non inferiore a un metro";

la prescrizione n° 3 è ottemperata.



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Prescrizione n.5


CONSIDERATO che la prescrizione n. 5 del D.A. n. 290 del 24/06/2019 recita: sul tratto di strada interpoderale che conduce dalla S.P. 69/11 all'ingresso dell'impianto, il proponente dovrà eseguire tutte quelle opere necessarie al fine di rendere la stessa conforme e qualificabile come strada "E — urbana di quartiere" che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- larghezza della carreggiata almeno sette metri, composta da una corsia per senso di marcia larga 3,50 m, dovendosi
- prevedere il transito di mezzi pesanti da e per l'impianto;
- pavimentazione del tipo impermeabile al fine di evitare che eventuali perdite di olii, carburanti e percolato, possano filtrare sul suolo sottostate;
- le barriere stradali che delimitano la carreggiata dovranno essere del tipo legno-acciaio; non deve essere consentita né la
- sosta né la fermata lungo tutto il tratto di strada;
- velocità massima 40 km/h;

CONSIDERATO che la prescrizione in esame era stata ritenuta solo parzialmente ottemperata non avendo la ditta proponente "prodotto alcuna documentazione che attesti quanto dichiarato in ordine alla disponibilità della stradella ovvero documentazione dalla quale sia, anche solo astrattamente desumibile, la presenza di trattative finalizzate ad ottenere da parte della proprietà la disponibilità anche solo del passaggio dei mezzi per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto". E che, dunque, ai fini dell'ottemperanza la società proponente "dovrà produrre idonea documentazione attestante la disponibilità della stradella di proprietà di terzi al fine di consentire il passaggio dei mezzi per tutta la durata dell'esercizio dell'impianto".

CONSIDERATO che il proponente afferma che la società R.E.M. "ha acquisito, a seguito di procedura di vendita senza incanto, il compendio immobiliare di proprietà della Cooperativa CO.AL.CO segnatamente al lotto 1 comprendente il centro aziendale sito in c.da Milisinni già adibito alla macellazione e lavorazione delle carni insistente su una superficie estesa catastalmente HA 14.98.66 (di cui circa sette ettari e mezzo dei quali verranno riconvertiti ad impianto di compostaggio)...... la compravendita si è infatti perfezionata giusta atto in notar Riggio del 22.03.2017, rep. 73664 registrato in Catania in data 28.03.2017 Serie/N. 1 T/6293... prevedendo a pagina 6 il trasferimento oltre che del compendio di cui sopra, anche di ogni diritto, accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, servitù apparenti risultanti dallo stato dei luoghi e nascenti dai titoli di provenienza. A tal proposito...si specifica che "il fondo oggetto della superiore vendita è pervenuto alla società venditrice CO.AL.CO., in maggiore consistenza, a seguito della fusione per incorporazione della società per azioni AZIENDE RIUNITE SAN LORENZO S.P.A con sede in Catania, c.da Milisinni..." giusta atto del 22/01/1982 in notar Riggio Rep. 4353 registrato a Giarre al numero 374 e trascritto il 27.01.1982 ai numeri n.3758/3170... A sua volta la società AZIENDE RIUNITE SAN LORENZO ha ricevuto, giusta verbale di assemblea per aumento di capitale del 14.11.1975 Rep.103320, in Notar Riggio ... "il complesso zootecnico di superficie complessiva pari ad ha 35 e ca 27 di cui circa 12 ha interessati dalla costruzione di capannoni e delle attrezzature zootecniche ed i rimanenti coltivati ad agrumeto" che è stato conferito "in natura" dal dott. Fagone Salvatore ai fini dell'attuazione dell'aumento di capitale.

Come previsto per legge, al verbale di aumento di capitale, viene allegata perizia giurata a firma dell'ing. Ottone del 14.11.1975 per la stima "del complesso di costruzioni con relativi accessori e pertinenze destinato specificatamente all'esercizio dell'attività di ingrasso e macellazione di animali bovini facente parte del fondo sito in agro di Catania c.da Milisinni di proprietà del dott. Salvatore Fagone. In detta perizia a pag.



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

28-29 si riporta in modo esplicito che "a favore dell'immobile sopradescritto viene costituita la servitù di passaggio da esercitarsi sulla strada di accesso all'intero fondo, che partendosi dalla Strada Provinciale 69, attraversando il relitto dell'ex fiume Dittaino e sviluppandosi lungo il limite con la proprietà Cucimano, raggiunge i piedi dell'argine del Fiume Simeto, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di detta strada per il 75%"... A ciò si aggiunga che con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa il 25.10.2019 ...il commissario liquidatore della CO.AL.CO, Ing. Onofrio Palermo, ha attestato che "la Stradella asfaltata interpoderale che dalla provinciale permette l'acceso agli immobili già di proprietà CO.AL.CO", individuata nel comune di Catania al catasto foglio 52 particelle 182, 184 e ss ...è stata utilizzata dalla CO.AL.CO., "sin dalla sua costituzione, per il passaggio di uomini e mezzi in virtù dei diritti trasmessi, da potere della società per azioni da AZIENDE RIUNITE SAN LORENZO S.P.A. giusta atto di fusione in notar Riggio del 22.01.1982 registrato a Giarre al numero 374 e trascritto il 27.01.1982 ai numeri n.3758/3170. Detti diritti sono stati successivamente trasferiti agli acquirenti degli immobili CO.AL.CO., come indicato nei vari atti di compravendita ai rogiti del notaio Giuseppe Riggio di Catania". In virtù della menzionata documentazione, pertanto, la REM srl, è titolare del diritto di servitù di passaggio sulla stradella che parte dalla SP n.69 e raggiunge l'imbocco delle p.lle 268 e 272 di proprietà Agrifin srl... Le p.lle 182 e 268 risultano collegate da un piccolo viadotto... La disponibilità al passaggio dei mezzi concessa dall'Agrifin srl alla REM srl in data 28.09.2020 giusta atto di costituzione di servitù registrato in Catania al n.26652 ... consente alla REM srl, ottemperando pertanto a quanto disposto dalla CTS nel Parere n.271 del 31/08/2020, di possedere la disponibilità della stradella di proprietà di terzi, che si diparte dalla SP n.69 ed arriva fino a bocca impianto, al fine di consentire il passaggio dei mezzi per tutta la durata dell'impianto".

CONSIDERATO e VALUTATO che, stante il contenuto della documentazione versata in atti e, da ultimo, la comprovata titolarità del diritto di servitù di passaggio sulla stradella nella porzione compresa tra la SP n° 69 e le part.lle 268 e 272, la ditta proponente ha dimostrato di avere la piena disponibilità del passaggio di mezzi e persone che garantisca l'accesso tra la SP n° 69 e l'impianto.


la prescrizione n. 5 è ottemperata.

Prescrizione n.7

CONSIDERATO che la prescrizione n.7 del D.A. n.290 del 24/06/2019 recita: "il proponente dovrà predispone il Piano di emergenza interna (PED e inviare al Prefetto di Catania le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE), così come disposto dall'art. 26-bis introdotto nel Decreto Legge n.113/2018, nel corso della conversione in legge, avvenuta con Legge 132/2018";

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente con documentazione integrativa prodotta ha trasmesso copia ricevuta trasmissione PEI ed informazioni per P.E.E. comprensiva di elaborati, trasmessi al Prefetto, al DRAR, al DAR ed alla Città Metropolitana di Catania in data 30.07.2020.

CONSIDERATO che con la Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 avente ad oggetto "disposizioni attuative dell'art. 26 bis, inserito dalla legge 1 Dicembre 2018 n° 132 - prime indicazioni per i gestori degli impianti" il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a fornire le prime indicazioni operative sull'art. 26 bis anche relativamente alle informazioni da fornire al Prefetto al fine di redigere il PEE;



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91


CONSIDERATO che nella suddetta Circolare "per quanto riguarda le informazioni da fornire ai Prefetti ai sensi dell'art. 26 comma 4 per l'elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell'impianto fornendo adeguate informazioni circa:

- Ragione sociale e indirizzo dell'impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza;
- Descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
- Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi: quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l'impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
- Descrizione degli impianti tecnici;
- Descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell'impianto.
- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente;
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

CONSIDERATO che "tale elenco di informazioni è da considerarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i Prefetti potranno autonomamente richiedere informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE."

VALUTATO che il proponente con la nota integrativa del 29.09.2020 ha fornito le seguenti informazioni ai sensi della Circolare n. 2730 del 13.02.2019":

- Indicazione sul numero degli addetti;
- Tav.1 Lay out -Macroaree impianto e Tav.2 Impianti tecnici e misure di sicurezza.
- Quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita;



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che con nota n.279 del 2020 la proponente ha ritrasmesso la documentazione per la redazione del PEE ai sensi della Circolare n. 2730 del 13.02.2019, inserendo le suddette informazioni al Prefetto, al DRAR, al DAR ed alla Città Metropolitana di Catania ad integrazione della nota n. prot. 224 del 30/07/2020;

VALUTATO quindi che il PEE redatto dalla proponente risulta conforme alla Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019 del Ministero dell'Ambiente;

La prescrizione n. 7 è ottemperata.

Prescrizione n. 8

CONSIDERATO che la prescrizione n. 8 del D.A n. 290 del 24/06/2019 recita: "Il proponente, prima dell'avvio dei lavori, è onerato a trasmettere all'autorità competente il progetto esecutivo adeguato secondo le superiori prescrizioni".

CONSIDERATO e VALUTATO, che il proponente ha trasmesso il progetto esecutivo con istanza n. 74 del 20.03.2020, reperita in atti, e con successive note integrative aventi ad oggetto "Relazione Tecnica Riscontro Nota Servizio 1 D.R.A. n. prot. 042653 del 24.07.2020 - Richiesta integrazioni" e "Relazione Tecnica Riscontro Nota Servizio 1 D.R.A. n. prot. 051263 del 02.09.2020 - Richiesta integrazioni" e, documentazione allegata, ha dedotto ed argomentato in ordine ad ognuna delle prescrizioni, fino ad oggi, non ottemperate e/o parzialmente ottemperate la **prescrizione n. 8 è ottemperata**, in quanto risultano ottemperate tutte le prescrizioni relative alla progettazione esecutiva.


Prescrizione n. 26

CONSIDERATO che la prescrizione n. 26 del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "dovrà installare due campionatori olfattometrici dotati di sistema di misurazione del tipo olfattometria dinamica che si basi sulla percezione olfattiva di un gruppo di persone (panel test) che valutino gli odori loro presentati:

- un campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno del perimetro dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;
- un campionatore olfattometrico dovrà essere installato all'interno della R.N.O Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", in area quanto più prossima all'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania e con l'Ente gestore della stessa R.N.O.;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio e Controllo *ante operam* prevede che "Per quanto riguarda i campionatori olfattometrici (n.2) essi verranno installati nelle n.2 centraline meteo, di cui una posta a valle del perimetro di impianto e l'altra presso la R.N.O. "Oasi del Simeto" in linea agli studi previsionali relativi alla ricaduta delle emissioni aeriformi. Non è prevista l'installazione all'interno dell'Oasi del Simeto, bensì al confine, in quanto l'Oasi coincide con l'alveo del fiume."

VISTO il Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), proposto dalla Società R.E.M. S.r.l. con pec del 26 luglio 2019 (prot. ARPA Sicilia n. 40083 del 29 luglio 2019), ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del decreto legi-



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

slativo n. 152/2006, a condizione che venga prodotta dalla Società, entro 30 giorni dall'adozione del P.A.U.R., la stesura del PMeC;

VALUTATO che ARPA con nota prot. 42215 del 23.07.2020 avente ad oggetto "Valutazione PMC relativo ad impianto di compostaggio ditta R.E.M. s.r.l.-Autorizzazione P.A.U.R – D.A. n.412/GAB del 19.12.2019; riscontro nota prot.11 del 13.01.2020 (prot. ARPA Sicilia n.1588 del 14.01.2020)" ha approvato a condizione il PMC.

CONSIDERATO il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 con la quale, in relazione alla detta prescrizione e, limitatamente al campionatore da installarsi all'interno della R.N.O., la ditta R.E.M ha evidenziato come "risulta impossibile allocare una centralina all'interno della riserva in quanto vorrebbe dire allocarla all'interno del fiume Simeto.... Si opta per un posizionamento al confine della riserva su proprietà della stessa ditta onde evitare vandalismi. La geografia dei venti e la scelta già concordata con ARPA di piazzare n° 2 centraline sul vertice Nord- Ovest dell'impianto (CM3), ed una sul vertice Sud- Est (CM1), residua la scelta di piazzare la centralina sul fronte Nord- Est dell'impianto al confine con l'argine del fiume Simeto (CM3)"


CONSIDERATO e **VALUTATO** che in riscontro alla detta nota, la Città Metropolitana di Catania con nota prot. 31113 del 10.06.2020 ha rilevato come "relativamente alla prescrizione 26 e 27 del D.A. 290/GAB del 24.06.2019, si condivide quanto in nota relativamente al posizionamento interno all'azienda, ritenendo, però, opportuno installare un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale che rappresenta quello più vicino, in linea d'area, alle aree urbanizzate potenzialmente interessate";

VALUTATO che l'ubicazione, rispetto a quanto indicato dalla Città Metropolitana di Catania relativamente al posizionamento di un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale, risulta, in ogni caso, difforme rispetto a quanto riportato nel PMC approvato da ARPA con nota prot. 42215 del 23.07.2020;

VALUTATO, quindi, che la proponente afferma che la centralina dotata di campionatore olfattometrico sarà posizionata sul fronte est dell'impianto all'interno del confine aziendale ed in modo da essere accessibile agli enti di controllo, ovvero, alle coordinate LAT 37.409886° N – LONG 15.003829 ° come indicato dall'ente gestore della Riserva.

VALUTATO che in relazione a quanto rilevato dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. 31113 del 10.06.2020, ARPA ha dovuto procedere ad una nuova valutazione e, conseguente, approvazione della nuova allocazione della terza centralina per come definita dall'Ente Gestore;

VISTA la nota ARPA (prot. ARTA n. 56341 del 28.09.2020) in cui si esprime "Parere Favorevole a condizione che, nel caso in cui si dovessero avere dati poco significativi a seguito del monitoraggio in continuo della centralina dotata di campionatore olfattometrico, posizionata ad EST dell'impianto, all'interno del confine aziendale, con coordinate LAT 37.409886° N LONG 15.003829° E, la stessa, anche alla luce dei risultati di eventuali studi modellistici, possa essere rilocata come inizialmente previsto con nota ARPA Sicilia prot.47499 del 11.09.2020".



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO quindi che ARPA ha espresso Parere Favorevole a condizione per la nuova allocazione definita dall'ENTE GESTORE della terza centralina;

La prescizione n. 26 è ottemperata;

Prescrizione n. 27


CONSIDERATO che <u>la prescrizione n. 27</u> del D.A n.290 del 24/06/2019 recita: "27 dovrà installare tre centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento di parametri sia fisici che chimici, in modo tale da effettuare il monitoraggio in continuo almeno dei seguenti parametri:

- Direzione e intensità del vento;
- Temperatura, pressione e umidità;
- Polveri;
- Altri eventuali parametri per i quali l'ARPA Sicilia ST di Catania intende svolgere un monitoraggio in continuo;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'interno del perimetro dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'esterno dell'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania;
- una centralina di monitoraggio dovrà essere installata all'interno della R.N.O Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto", in area quanto più prossima all'impianto e le coordinate geografiche per il suo posizionamento dovranno essere concordate con ARPA Sicilia ST di Catania e con l'Ente gestore della stessa R.N.O.;

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio e Controllo *ante operam* prevede che "saranno installate numero 3 centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento in automatico dei seguenti parametri: direzione ed intensità del vento, temperatura, pressione, umidità e polveri sottili (PM 10)".

VISTO il Parere prot. n. 0047499 del 11 settembre 2019 di ARPA Sicilia S.T. di Catania di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), proposto dalla Società R.E.M. S.r.l. con pec del 26 luglio 2019 (prot. ARPA Sicilia n. 40083 del 29 luglio 2019), ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, a condizione che venga prodotta dalla Società, entro 30 giorni dall'adozione del P.A.U.R., la stesura del PMeC;

VALUTATO che nel suddetto parere ".....in ottemperanza alle prescrizione n. 27 del D.A. 230 /GAB del 24/06/2019, il gestore dovrà installare tre centraline di monitoraggio attrezzate per il rilevamento di parametri meteo e di parametri chimici,Per quanto riguarda il posizionamento delle 3 centraline , due centraline dovranno essere installate in prossimità del perimetro del complesso produttivo;sostanzialmente situate a monte ed a valle del complesso produttivo lungo la direttrice del vento dominante sia in periodo estivo che in quello invernale...... la terza centralina, dovrà essere invece installata presso la R.N.O. "Oasi del Simeto" previo accordo con l'Ente gestore della Riserva, in una zona ove lo studio previsionale stima la massima ricaduta delle emissioni aeriformi."



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che ARPA con nota prot. 42215 del 23.07.2020 avente ad oggetto "Valutazione PMC relativo ad impianto di compostaggio ditta R.E.M. s.r.l.-Autorizzazione P.A.U.R – D.A. n.412/GAB del 19.12.2019; riscontro nota prot.11 del 13.01.2020 (prot. ARPA Sicilia n.1588 del 14.01.2020)" ha approvato a condizione il PMC.

CONSIDERATO il contenuto della nota prot. 163 del 05.06.2020 con la quale, in relazione alla detta prescrizione e, limitatamente al campionatore da installarsi all'interno della R.N.O., la ditta R.E.M ha evidenziato come "risulta impossibile allocare una centralina all'interno della riserva in quanto vorrebbe dire allocarla all'interno del fiume Simeto.... Si opta per un posizionamento al confine della riserva su proprietà della stessa ditta onde evitare vandalismi. La geografia dei venti e la scelta già concordata con ARPA di piazzare n° 2 centraline sul vertice Nord- Ovest dell'impianto (CM3), ed una sul vertice Sud- Est (CM1), residua la scelta di piazzare la centralina sul fronte Nord- Est dell'impianto al confine con l'argine del fiume Simeto (CM3)"

CONSIDERATO e VALUTATO che in riscontro alla detta nota, la Città Metropolitana di Catania con nota Prot. 31113 del 10.06.2020 ha rilevato come "relativamente alla prescrizione 26 e 27 del D.A. 290/GAB del 24.06.2019, si condivide quanto in nota relativamente al posizionamento interno all'azienda, ritenendo, però, opportuno installare un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale che rappresenta quello più vicino, in linea d'area, alle aree urbanizzate potenzialmente interessate.";

VALUTATO che l'ubicazione, rispetto a quanto indicato dalla Città Metropolitana di Catania relativamente al posizionamento di un campionatore ed una centralina sul margine est del confine aziendale, risulta, in ogni caso, difforme rispetto a quanto riportato nel PMC approvato da ARPA con nota prot. 42215 del 23.07.2020;

VALUTATO, quindi, che la proponente afferma che la centralina dotata di campionatore olfattometrico sarà posizionata sul fronte est dell'impianto all'interno del confine aziendale ed in modo da essere accessibile agli enti di controllo, ovvero, alle coordinate LAT 37.409886° N – LONG 15.003829 ° N come indicato dall'ente gestore della Riserva.


VALUTATO che in relazione a quanto rilevato dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. 31113 del 10.06.2020, ARPA ha dovuto procedere ad una nuova valutazione e, conseguente, approvazione della nuova allocazione della terza centralina per come definita dall'Ente Gestore;

VISTA la nota ARPA (prot. ARTA n. 56341 del 28.09.2020) in cui si esprime "Parere Favorevole a condizione che, nel caso in cui si dovessero avere dati poco significativi a seguito del monitoraggio in continuo della centralina dotata di campionatore olfattometrico, posizionata ad EST dell'impianto, all'interno del confine aziendale, con coordinate LAT 37.409886° N LONG 15.003829° E, la stessa, anche alla luce dei risultati di eventuali studi modellistici, possa essere rilocata come inizialmente previsto con nota ARPA Sicilia prot.47499 del 11.09.2020".

VALUTATO quindi che ARPA ha espresso Parere Favorevole a condizione per la nuova allocazione definita dall'ENTE GESTORE della terza centralina;

La prescrizione n. 27 è ottemperata

Tutto ciò visto, considerato e valutato la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza regionale della Regione Siciliana, per le ragioni sopra esposte, e fatte salve le valutazioni e le azioni dell'Autorità Ambientale in relazione alle riscontrate anomalie di natura procedurale relative alla



Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91 emissione dei pareri nonche, quelle emerse in ordine alle opere già realizzate da parte della ditta proponente, prima ancora della chiusura della procedura, valuta nel suo complesso il progetto esecutivo presentato come meglio specificato di seguito, ed esprime il seguente

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali

Parere

- Le prescrizioni del D.A. 290 n. 290/GAB del 24.06.2019 nn $^\circ$ 2,3,5,7,8, 26,27 sono ottemperate ;
- Le prescrizioni nn° 19, 20, 21 sono ottemperate esclusivamente con riguardo alla fase di progettazione esecutiva ;
- Le prescrizioni nn° 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25,28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,6 5,66,67,68,69,70,71,72,73,74, non sono ottemperate in quanto non pertinenti alla fase di progettazione esecutiva ;